



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 530

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 marzo 2021

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 5
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	» 8

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 9
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137)</i>	» 57
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 58
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 61
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 234)</i>	» 64
12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 186)</i>	» 65
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria</i>	» 66

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 69
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 11)</i> . . .	» 82
<i>Plenaria</i>	» 82

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Europeisti-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az.

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	84
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	85
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	86
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	132

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i>	<i>Pag.</i>	134

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 24 marzo 2021

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (n. 242)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

La PRESIDENTE ricorda che il provvedimento in titolo è stato illustrato dai relatori e che si è svolto, successivamente, un ciclo di audizioni informali.

Comunica che sono pervenute le osservazioni, di segno favorevole, delle Commissioni 9^a, 13^a e 14^a.

Quindi, constatato che non vi sono richieste d'intervento, dà la parola ai relatori.

Il senatore Giuseppe PISANI (M5S), relatore per la 12^a Commissione, dà conto della proposta di parere – favorevole, con osservazioni – pubbli-

cata in allegato. Sottolinea che le osservazioni inserite nella proposta, di carattere tecnico-giuridico, sono state formulate di comune accordo col correlatore, tenendo conto dell'istruttoria curata dal Servizio studi.

Il sottosegretario SISTO evidenzia l'adeguatezza della strumentazione giuridica messa in campo nello schema di decreto: la scelta dei reati di tipo contravvenzionale è estremamente opportuna, stante l'indifferenza dell'elemento soggettivo (tra dolo e colpa); inoltre la modulazione delle sanzioni tra solo pecuniarie e congiunte (pecuniarie/detentive) consente di fissare un confine alla possibilità di oblazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo. Incidentalmente, richiama l'attenzione sul fatto che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), nelle Linee Guida per l'applicazione del Regolamento europeo 528/2012 in materia di biocidi, ha previsto che i prodotti per l'antisepsi della cute lesa o per l'antisepsi della cute integra prima di un trattamento medico invasivo debbano essere sempre specialità medicinali, e quindi ricadere sotto la regolamentazione della Direttiva 2001/83/CE. Manifesta l'auspicio che l'Italia si conformi alle predette Linee Guida e alle raccomandazioni in tal senso della Commissione Europea, così come già fatto da altri Paesi membri.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere avanzata dai relatori.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la predetta proposta di parere è posta in votazione e risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta lo scorso 10 marzo in sede di Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi della 2^a e 12^a commissione sull'atto del Governo n. 242, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 242**

Le Commissioni riunite Giustizia ed Igiene e sanità del Senato,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;
viste le osservazioni delle Commissioni 9^a, 13^a e 14^a;

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno, considerato l'ambito circoscritto della delega in oggetto, limitare, negli articoli 2 e 14 dello schema, il richiamo alle sole tipologie pertinenti di presidi medico-chirurgici, nell'ambito di quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998, anziché provvedere ad un'abrogazione esplicita di norme regolamentari che, se da un lato sono sostanzialmente superate, dall'altro sono estranee all'ambito del presente schema. L'abrogazione, peraltro, richiederebbe diversi interventi di coordinamento formale all'interno del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 392;

b) l'articolo 14 dello schema prevede le sanzioni penali dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per i casi di produzione o immissione in commercio di alcuni presidi medico-chirurgici in assenza di autorizzazione o in assenza delle condizioni poste dall'autorizzazione. Si valuti se sussista l'esigenza di sanzionare (in analogia alle norme sanzionatorie di cui al precedente articolo 3) anche la fattispecie dell'impiego (del presidio medico-chirurgico) in violazione delle condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione;

c) si segnala, inoltre, sotto il profilo redazionale, che: 1) nell'articolo 5, occorrerebbe sostituire le parole «e di un'autorizzazione valida» con le parole «o, alternativamente, di un'autorizzazione valida», considerato che la norma fa in precedenza riferimento alla fattispecie alternativa della licenza di commercio parallelo; 2) nel comma 3 dell'articolo 6, occorrerebbe sostituire il richiamo della «seconda frase» con l'indicazione del «periodo», il quale, peraltro, sembra da individuarsi nel terzo periodo del comma ivi citato del regolamento (UE) n. 528/2012, considerato che i periodi precedenti del medesimo comma sono già oggetto della norma sanzionatoria di cui al comma 2 del presente articolo 6; 3) la rubrica dell'articolo 7 reca un errore materiale di omissione.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 marzo 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 17,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 marzo 2021

Plenaria**231^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza prevista per le ore 14 di venerdì 19 marzo, sono stati presentati 39 emendamenti e un ordine del giorno (*pubblicati in allegato*).

Il relatore PAGANO (*FIBP-UDC*) sottolinea che le proposte di modifica, per superare il vaglio di ammissibilità, dovrebbero riferirsi esclusivamente alle competizioni elettorali previste per il 2021, il cui differimento è dovuto alla straordinaria circostanza della pandemia in atto.

Per quanto riguarda la proposta di superamento dei limiti di mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, avanzata anche dall'ANCI, dal momento che le proposte di questo tenore – e cioè gli emendamenti 3.0.16, 3.0.17 e 3.0.18 – non attengono all'oggetto del provvedimento, ma sono condivisibili, sarebbe opportuno prevedere un'apposita iniziativa legislativa.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che, nella valutazione degli emendamenti, il Governo terrà conto, in primo luogo, della funziona-

lità delle proposte di modifica, per verificare se effettivamente si introduce una semplificazione del meccanismo elettorale. In secondo luogo, non dovranno venir meno le garanzie della correttezza del procedimento.

Concorda con il relatore sulla opportunità che gli emendamenti si riferiscano solo alle elezioni del 2021, in ragione della straordinaria circostanza determinata dall'emergenza sanitaria, dato che la materia elettorale non dovrebbe essere modificata mediante un provvedimento d'urgenza.

Il PRESIDENTE precisa di aver effettuato uno scrutinio rigoroso nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti, attenendosi al criterio della stretta pertinenza delle proposte di modifica all'oggetto del provvedimento, cioè il rinvio delle elezioni degli organi di governo regionale e locale nonché le elezioni suppletive per le Camere previste nel 2021. L'estraneità di materia di cui all'articolo 97 del Regolamento si estende perciò a tutte le modifiche aventi carattere permanente. A questo ultimo proposito, come suggerito dal relatore, alcuni emendamenti potrebbero essere riammessi all'esame se riformulati nel senso indicato.

Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.5, 1.6, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20 e 3.0.21. Sono invece improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente gli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.5. Per la stessa ragione gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 sono proponibili limitatamente al comma 2-bis), gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 sono proponibili limitatamente al comma 2.

Il senatore LANZI (*M5S*) non condivide la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.0.1, che è volto semplicemente a consentire l'invio dei documenti tramite posta elettronica certificata, nell'ambito dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE, pur ritenendo condivisibile la proposta nel merito, ribadisce che trattasi comunque di una modifica ordinamentale permanente, per la quale sarebbe necessario uno specifico provvedimento. Eventualmente, si potrebbe valutare la riammissione dell'emendamento 1.0.1, se riformulato per riferirlo solo alle elezioni di quest'anno.

Il relatore PAGANO (*FIBP-UDC*) chiede al Presidente di fissare un termine per la riformulazione quanto meno degli emendamenti dichiarati improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente.

Il PRESIDENTE assicura che le riformulazioni, di cui sarà valutata l'ammissibilità, potranno essere presentate in tempo utile per la votazione dei rispettivi emendamenti, non essendo previsto un termine per questa possibilità.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) avverte che il disegno di legge in titolo sarà esaminato dall'Assemblea solo la settimana dopo Pasqua, quindi c'è un ampio margine di tempo per presentare le riformulazioni degli emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 3.0.18. La proposta di consentire ai sindaci dei piccoli Comuni di ricandidarsi anche dopo il secondo mandato, per proseguire le attività poste in essere per il contrasto della diffusione del Covid-19 è legata a questa tornata elettorale e giustificata dalle circostanze straordinarie. Ritene, peraltro, che su tale proposta si registri un'ampia convergenza.

Il PRESIDENTE osserva che tale modifica assumerebbe carattere permanente in quanto gli amministratori locali interessati svolgerebbero più di due mandati, introducendo così una irragionevole disparità di trattamento tra i sindaci il cui mandato è in scadenza nel 2021 e gli altri. Nel ritenere comprensibili le ragioni della proposta, ritiene che si possa affrontare la questione in altra sede.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritiene non condivisibile la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6 per estraneità di materia. La proposta fa riferimento, infatti, alle elezioni di quest'anno per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, che riguardano un'ampia fascia di cittadini, proprietari di unità immobiliari o terreni. Si sta determinando una situazione di disparità, in quanto alcuni di questi enti stanno autonomamente rinviando le elezioni all'autunno, in linea con la tornata elettorale delle amministrative.

Il PRESIDENTE, nel precisare di essere personalmente convinto della opportunità di abolire i consorzi di bonifica e di demandarne le funzioni alle società di gestione del servizio idrico integrato e di avere condotto in passato una battaglia politica in tal senso, ribadisce che il tema non attiene all'oggetto del provvedimento, che è limitato al rinnovo di organi politici. Assicura, in ogni caso, una ulteriore riflessione circa la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6.

Il senatore TOTARO (*FdI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.2, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.9 e 3.0.16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. – *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti* (Seguito dell'esame del disegno di legge 1196, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1382 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1382, d'iniziativa del senatore Taricco, recante modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezioni amministrative nei Comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti. Poiché la materia trattata coincide in parte con quella affrontata dal disegno di legge in titolo, propone di procedere alla congiunzione dei due testi.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) concorda sulla congiunzione del disegno di legge n. 1382, che affronta sia la questione delle cosiddette «liste fantasma», sia il problema del computo nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, che incidono sul *quorum* per la validità delle elezioni, qualora vi sia una sola lista presentata.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di congiunzione del disegno di legge n. 1382.

Il PRESIDENTE propone di assumere il disegno di legge n. 1196 quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno prevedere un margine più ampio, tenendo conto che alcuni correttivi potrebbero essere inseriti già nel disegno di legge n. 2120.

Il PRESIDENTE, considerando fondata la considerazione formulata dal senatore Augussori, osserva che si potrebbe fissare il termine un giorno dopo l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021. In alternativa, la relatrice Pirovano potrà farsi carico di presentare in un momento successivo emendamenti per il coordinamento dei due testi.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile la seconda ipotesi.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di assumere il disegno di legge n. 1196 quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il senatore PERILLI (*M5S*) chiede l'istituzione di un Comitato ristretto e, conseguentemente, la fissazione di un termine per l'indicazione dei rappresentanti di ogni Gruppo che ne faranno parte.

Concorda il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az.*).

Il PRESIDENTE accoglie la proposta del senatore Perilli di istituire un Comitato ristretto. A tale riguardo, invita a indicare entro domani, giovedì 25 marzo, un rappresentante per Gruppo, oltre al relatore, il quale provvederà a convocare la prima riunione. Successivamente, sarà lo stesso Comitato a decidere, al proprio interno, a chi affidare la direzione dei propri lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Esame e rinvio)

La relatrice ROJC (*Europeisti-MAIE-CD*) illustra il disegno di legge in titolo, composto di 22 articoli, che reca le disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

L'articolo 1 stabilisce che tali rapporti siano regolati sulla base dell'intesa tra la Repubblica italiana e la predetta Associazione, stipulata il 30 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Precisa che il testo dell'intesa è allegato al disegno di legge e non può essere emendato.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione, negli atti disciplinari e spirituali, nella distribuzione di pubblicazioni nei luoghi di culto e nella effettuazione di collette. È garantita la piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero e non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. È loro riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile. L'attestazione della qualifica di ministro di culto è rilasciata dall'Associazione che comunica al Ministero dell'interno un elenco dei ministri di culto.

L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte dei ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra, ai fedeli della medesima Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri ser-

vizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali oppure detenuti in istituti penitenziari. In particolare, in caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle predette situazioni, su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del defunto, le autorità assicurano l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico dell'Associazione stessa.

Come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, gli articoli 5 e 6, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi degli insegnamenti religiosi che, pertanto, non devono essere impartiti con modalità discriminatorie. All'Associazione è riconosciuto il diritto di rispondere a eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole è riconosciuta la parità e ai loro alunni è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico a quello riservato agli studenti delle scuole statali e degli altri enti territoriali.

L'articolo 7 prevede che, su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possano essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente.

L'articolo 8 prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il regime degli enti religiosi e, in particolare, disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario e la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni.

L'articolo 11 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione, anche istituendo, a tal fine, un'apposita commissione mista.

L'articolo 12 è dedicato agli edifici di culto, i quali non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo accordo con il responsabile dell'edificio. Inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio.

Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni

Per quanto riguarda il trattamento delle salme, l'articolo 13 prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.

Con l'approvazione dell'intesa viene esteso all'Associazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse. In particolare, l'articolo 14 consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione agli effetti dell'Irpef, fino all'importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell'Associazione, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 15 consente all'Associazione di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF per quanto riguarda sia le scelte espresse dai contribuenti, sia quelle non espresse. Tali somme sono destinate, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche al mantenimento dei ministri di culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri, a scopi filantropici, assistenziali e culturali, da realizzarsi anche in Paesi esteri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

L'articolo 16 prevede che l'eventuale revisione del sistema delineato dagli articoli 14 e 15 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica.

L'articolo 17 stabilisce che gli assegni corrisposti dall'Associazione, dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 18 riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, previa pubblicazione nella casa comunale, con il nulla osta dell'ufficiale dello stato civile e a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile.

L'articolo 19 sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia e applicabilità, nei riguardi dell'Associazione e degli enti confessionali che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e il relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 20 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti in caso di modifiche dell'intesa e in caso di iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa stessa.

L'articolo 21 stabilisce che ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione sia tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE, relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce le proposte formulate dai Gruppi.

Avendo potuto anticipare informalmente la proposta solo nella mattinata di oggi, chiede di conoscere l'orientamento della Commissione a esaminarla immediatamente, oppure in una seduta da convocare alle ore 19 o al più tardi domani, giovedì 25 marzo, in quanto le Commissioni 5^a e 14^a hanno già sollecitato l'espressione del parere.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che si possa procedere immediatamente alla discussione e votazione della proposta di parere.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) chiede di riformulare l'osservazione di cui alla lettera *c*) come condizione. Ritiene indispensabile, infatti, prevedere una piattaforma digitale pubblica centralizzata, sulla quale gli enti coinvolti possano tempestivamente immettere i dati sullo stato di avanzamento dei progetti. Ciò consentirebbe alle amministrazioni centrali e periferiche, ai cittadini e alle associazioni di accedere alle informazioni relative all'attuazione dei progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si eviterebbe così la creazione di molteplici contenitori digitali che non dialogano tra loro, garantendo al tempo stesso *standard* omogenei di trasparenza e controllabilità, al fine di stimolare una competizione positiva tra i vari attori coinvolti, per esempio, nell'utilizzo della infrastruttura per la banda larga o il *wi-fi*.

Inoltre, ritiene che la condizione n. 4 debba essere riferita a tutte le forze dell'ordine e non soltanto ai «Corpi di polizia».

Il PRESIDENTE propone di sostituire la parola «Corpi» con l'altra «Forze», in modo da ricomprendere tutte le forze dell'ordine.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'espressione «Corpi di polizia» si riferisce solo alle forze dell'ordine che dipendono

dal Ministero dell'interno, per evitare ingerenze nelle competenze di altre Commissioni.

Il PRESIDENTE precisa che sono di competenza della Commissione affari costituzionali le questioni relative a tutte le forze dell'ordine impegnate nel mantenimento dell'ordine pubblico.

In qualità di relatore, accogliendo le proposte avanzate dal senatore Toninelli, riformula l'osservazione di cui alla lettera c) come condizione e, alla condizione n. 4, sostituisce le parole: «dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco» con le altre: «delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco».

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore TOTARO (*Fdi*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL *Doc. XXVII, N. 18*

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida,

considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione «digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», le cui risorse ammontano a 46,3 miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, «Inclusione e coesione», al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del Consiglio nelle Comunicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;

2. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

3. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

4. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

5. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

6. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

7. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

8. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopraccitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

a) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla libertà di manifestazione del pensiero definita dall'articolo 21;

b) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;

c) occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben do-

cumentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

d) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:

(i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,

(ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),

(iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);

e) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;

f) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisive volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;

g) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto «*once only*», che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;

h) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'ag-

giornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

i) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

l) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(i) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente (dati.gov.it) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(ii) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(iii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(iv) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

m) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in

tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

n) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'«*once only*» per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

o) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

p) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

q) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

r) nell'ambito della voce di spesa 1.3 – Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti – della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziate nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

s) al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

t) al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

u) al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi anti violenza, aumentando il numero di centri anti violenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri anti violenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi anti violenza;

v) nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

z) si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *Doc. XXVII, N. 18***

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida,

considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione «digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», le cui risorse ammontano a 46,3 miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la

piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, «Inclusione e coesione», al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

9. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del Consiglio nelle Comu-

nicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;

10. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

11. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

12. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

13. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

14. occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

15. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamen-

tali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

16. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

17. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopraccitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

j) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla libertà di manifestazione del pensiero definita dall'articolo 21;

k) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e

piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;

l) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:

(i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,

(ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),

(iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);

m) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;

n) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisorie volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;

o) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto «*once only*», che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;

p) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali

a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

q) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

r) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(v) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente (dati.gov.it) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(vi) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(vii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(viii) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

w) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

x) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'«*once only*» per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

y) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

z) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

aa) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

bb) nell'ambito della voce di spesa 1.3 – Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti – della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziate nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

cc) al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

dd) al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

ee) al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi anti-violenza, aumentando il nu-

mero di centri antiviolenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri antiviolenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi antiviolenza;

ff) nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

gg) si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2120**

(al testo del decreto-legge)

G/2120/1/1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PAVANELLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premesso che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi;

impegna il Governo a:

rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività

didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure *ad hoc*.

Art. 1.

1.1

GALLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.».

1.2

GASPARRI, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

1.3

VALENTE, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

1.4

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi".».

1.5

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico e per contenere il rischio di contagio da Covid-19 connesso alla convocazione di assemblee indette per procedere a votazioni, i termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021.».

1.6

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, LANZI, NATURALE, FERRARA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono differite al periodo che intercorre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

2-ter. Le elezioni di cui al comma precedente possono avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Gli organi di amministrazione stabiliscono, con proprio regolamento da adottare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, entro 30 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

2-quater. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, è prorogata la durata dei consigli di amministrazione uscenti e sono fatti salvi i relativi atti emanati.».

1.0.1

LANZI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, D'ANGELO, GALLICCHIO, NATURALE, PAVANELLI, PIARULLI, PRESUTTO, DONNO, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di rappresentante di lista)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "precedente l'elezione," sono inserite le seguenti: "anche mediante indirizzo di posta elettronica certificata,";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento trasmesso a mezzo posta elettronica certificata."».

Art. 2.**2.1**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis: Al fine di un coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021 volto a garantire la partecipazione e la validità delle votazioni nonostante la situazione emergenziale e le connesse previsioni eccezionali, all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *i*), la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli abitanti, con arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti ";

c) il comma 2 è abrogato».

2.2

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».

2.3

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».

2.4

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».

2.5

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.».

Art. 3.

3.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Nei seggi dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati dalle consultazioni di cui all'articolo 1 possono essere allestite apposite sale per la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.2

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e.

2-quater. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis*(Urne per la votazione)*

1. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno ed impedire l'identificazione delle schede stesse.".

2-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.3

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità

operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

2-quater. All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».

3.4

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-ter si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, non prima della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».

3.5

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

b) all'articolo 49:

1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

2-ter. All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico gene-

rato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.0.1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto

del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n. 3.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – (*Copertura finanziaria*) – 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.».

2. Agli oneri derivanti dalle mancate entrate previste in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2-bis del presente provvedimento, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.2

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)

– In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclu-

sivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

– Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

– Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.3

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

– In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e

speciali della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.4

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

– In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.».

3.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

– Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

– Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.».

3.0.5

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

3.0.6

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

3.0.7

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

3.0.8

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.9

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.10

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.11

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)*

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.12

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020)

All'articolo 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 gennaio 2021".».

3.0.13

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.».

3.0.14

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021)*

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

3.0.15

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Mutui enti locali)*

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente

successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

3.0.16

VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.».

3.0.17

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto infine il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei

comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.».

3.0.18

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, al fine di non ostacolare la continuità delle attività ordinarie e straordinarie necessarie a contrastare la diffusione del virus portate avanti dagli Amministratori locali, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Altresì, in deroga a quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è consentito un numero di mandati superiore a tre.».

3.0.19

IANNONE, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1

della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

3. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.».

3.0.20

GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.».

3.0.21

GALLONE, CANGINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)*

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi nell'anno 2021, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di durata dei mandati degli organi di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni, i suddetti mandati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza sono prorogati di 12 mesi.

3. Nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici di cui al comma 2 del presente articolo, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 137

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 18,20

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1785
(EQUILIBRIO DI GENERE NELLE CARICHE PUBBLICHE)*

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 marzo 2021

Plenaria

384^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota del Ministero della giustizia recante le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai rilievi avanzati ieri dal relatore sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE risponde che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire gli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO consegna due note istruttorie, predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recanti chiarimenti sulle questioni poste dalla Commissione.

Il relatore CALANDRINI (*FdI*), alla luce dei chiarimenti contenuti nelle note testé consegnate, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti del Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: il comma 3 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.; al comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole: 'Dall'attuazione della presente legge', siano inserite le seguenti: ', ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo,'."».

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha reso disponibile una nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere, anche in relazione agli approfondimenti in corso presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 marzo 2021

Plenaria**231^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda l'*iter* fin qui svolto e dà conto del parere espresso dalla 10^a Commissione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, con riferimento alla richiesta della Commissione di disporre di un lasso di tempo più ampio per l'espressione del parere, il cui termine è attualmente previsto per il 7 aprile, dichiara la disponibilità del Governo a concedere una proroga di massimo due settimane. In considerazione del fatto che le disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021, auspica tuttavia che la Commissione possa concludere l'*iter* nei tempi assegnati.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), riservandosi di prendere nuovamente la parola nel corso del dibattito, accoglie con favore la disponibilità del Governo data la tecnicità dell'argomento e anticipa una collaborazione con la relatrice Toffanin ai fini di una redazione del parere anche in funzione del proprio ruolo in Commissione bilancio.

Si associa la relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che segnala l'opportunità di approfondire la tematica e sollecita una riflessione sul meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) per operazioni all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

Interviene nel merito il presidente D'ALFONSO (*PD*), che dopo aver ricordato la rilevanza dell'attività di indirizzo del Parlamento, sottopone alla relatrice e alla Commissione, ai fini della predisposizione della proposta di parere, due tematiche, quella della tassazione dei dati raccolti dalle principali compagnie che operano in rete e quella della concorrenza finora incontrastata del commercio *online* rispetto alla vendita di tipo tradizionale. Con particolare riferimento alla seconda, nel tentativo di rendere meno sbilanciato il confronto e favorire così il commercio al dettaglio, avanza l'ipotesi, da intendersi come sollecitazione alla riflessione, di incidere sui tempi di consegna dei beni acquistati *online*, prevedendo un periodo minimo predeterminato, condizionando così uno dei punti di forza del commercio su piattaforme telematiche. Pur consapevole delle difficoltà di perseguire un simile obiettivo, esprime l'auspicio che si possa formulare un'osservazione che apra una discussione per l'interesse del Paese.

Il senatore FENU (*M5S*), pur esprimendo perplessità sull'idoneità del provvedimento per affrontare una simile discussione, ringrazia il Presidente per aver sollevato questioni così rilevanti e di interesse comune.

Quanto ai *big data*, considera ormai matura la possibilità che i giganti del *web* vengano tassati per la ricchezza prodotta con i dati forniti gratuitamente dagli utenti della rete. Relativamente invece alla tutela del commercio al dettaglio, pur apprezzando lo spirito della proposta, ritiene che il fenomeno del commercio *online* sia ormai inarrestabile e che sarebbe quindi più opportuno indurre le grandi aziende a coinvolgere le piccole imprese e i commercianti in una distribuzione di prossimità.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) dichiara di non condividere i termini delle proposte del Presidente, che comunque ringrazia per aver evidenziato problematiche molto sentite. Ricorda infatti il ruolo che i piccoli commercianti svolgono nel tessuto sociale delle città, che giudica indispensabile preservare, per evitare che alcune zone restino prive di servizi e presidi, a favore del degrado. Ritiene peraltro che la limitazione della velocità

di consegna delle vendite *online* non ridurrebbe il successo di quel modello di commercio. Al contrario bisognerebbe pensare a soluzioni che potrebbero davvero favorire i negozi di vicinato, come la predisposizione di una piattaforma informatica dedicata e la riduzione della tassazione a loro carico.

La relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) incidentalmente segnala che gli argomenti esulano dal contenuto del provvedimento in esame, ma si associa alla riflessione sulle problematiche del commercio al dettaglio. Nel dichiararsi contraria ad una ipotesi di condizionamento dei tempi di consegna delle vendite *online*, giudica indispensabile favorire i piccoli negozi con lo strumento della fiscalità e con le semplificazioni burocratiche.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenzia le conseguenze devastanti delle vendite *online* sul piccolo commercio nonché i rischi sottesi alle liberalizzazioni *tout court* e sottolinea la necessità di ripensare i modelli economici locali, per evitare ulteriori, gravi conseguenze sul tessuto sociale e sulla vivibilità delle città.

Ritiene peraltro che i criteri dell'economia sostenibile debbano valere per tutti i tipi di commercio e che si debbano quindi prevedere delle penalizzazioni per formule organizzative, in prevalenza riferite ai trasporti, insostenibili economicamente e ambientalmente.

Il senatore LANNUTTI (*Misto*) condanna la dittatura digitale dei giganti del *web* che mandano sul lastrico i piccoli commercianti, provocando la desertificazione di interi quartieri, e sfruttano i lavoratori, obbligandoli a ritmi e paghe inaccettabili. Tale realtà, insofferente alle regole, che vengono considerate un intralcio, è il risultato del neoliberismo economico e del peso delle *lobby*, come dimostrato anche dai contratti per la fornitura di vaccini tra Unione europea e aziende farmaceutiche. Invita quindi ad una riflessione sul liberismo e sui paradisi fiscali europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 marzo 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 234

*Presidenza della Vice Presidente
BITI*

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR GIORGIO BRIGANTI, DIRETTORE DELL'AREA DIPARTIMENTALE DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUDEST, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DALL'ECESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 marzo 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 186

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 marzo 2021

Plenaria**197^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. – *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. – *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 marzo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) il quale – in considerazione di recenti prese di posizione sugli organi di stampa da parte di rappresentanti delle autonomie locali e di organizzazioni di categoria interessate, in relazione alle potenziali criticità di alcune previsioni del testo unificato – ritiene che sarebbe opportuno disporre un nuovo ciclo di audizioni sulle problematiche richiamate, da svolgere peraltro in tempi brevi.

Il senatore NASTRI (*FdI*) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Briziarelli e ritiene che, conseguentemente, sarebbe opportuna anche una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Seguono brevi interventi del relatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) – che evidenzia l'esigenza di uno spazio aggiuntivo di approfondimento, essendo stato da poco nominato relatore – della relatrice NUGNES (*Misto-LeU*) – che si interroga sulle conseguenze problematiche che una riapertura del ciclo di audizioni potrebbe avere sull'*iter* dei disegni di legge in titolo – della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) – che si associa alle considerazioni del senatore Briziarelli e del relatore Bruzzone – della senatrice L'ABBATE (*M5S*) – che manifesta invece perplessità sulla proposta di procedere ad un nuovo ciclo di audizioni, rilevando che i relatori e i componenti della Commissione hanno anche altri strumenti per acquisire gli elementi istruttori necessari all'ulteriore svolgimento dell'esame – del relatore MIRABELLI (*PD*) – che ritiene irrituale la proposta del senatore Briziarelli e comunque non condivisibile, osservando che l'interlocuzione con le autonomie locali e le organizzazioni di categoria può essere portata avanti anche con le consuete modalità informali – e infine del presidente LANIECE, il quale fa presente che le determinazioni relative allo svolgimento del ciclo di audizioni già concluso sono state assunte dall'Ufficio di Presidenza e che, pertanto, quella è la sede nella quale dovrà propriamente essere valutata la nuova proposta del senatore Briziarelli. Naturalmente si farà carico di informare la presidente Moronese delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi nella seduta odierna.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore FERRAZZI (*PD*) il quale, dopo aver ricordato il lungo lavoro svolto per pervenire alla predisposizione del testo unificato e alla sua assunzione come testo base, fa presente che la concreta volontà di giungere alla definitiva approvazione di una normativa nazionale in materia di rigenerazione urbana si misurerà innanzitutto sulla capacità di sciogliere alcuni nodi, che sono tra l'altro anche all'origine di alcune considerazioni critiche sollevate nei confronti delle previsioni del testo unificato medesimo.

Da questo punto di vista, un primo aspetto è sicuramente quello relativo alla scelta da effettuare fra le diverse soluzioni secondo le quali può essere definito il ruolo delle regioni e dei comuni nella materia in questione. Il testo unificato fa propria una precisa soluzione, ma nel corso dell'esame sarà senz'altro possibile prenderne in considerazione anche altre.

Un altro aspetto è quello della sostenibilità ambientale, sociale ed anche economica dei processi di rigenerazione urbana, un'esigenza complessiva di cui il testo in esame prova a farsi carico in una prospettiva realistica, che tiene conto del fatto che i processi di rigenerazione urbana possono aver luogo solo se riescono a coinvolgere l'interesse economico dei

privati, riservando ai soggetti pubblici soltanto l'onere del finanziamento dei grandi interventi strutturali.

Un ulteriore aspetto centrale, che richiederà anch'esso un adeguato approfondimento nel corso esame, è quello relativo ai centri storici in ordine al quale sarà necessario individuare soluzioni capaci di coniugare le esigenze di tutela degli stessi, come luoghi di straordinario valore artistico, storico e culturale, rendendo però al tempo stesso praticabili interventi di sostituzione edilizia, laddove in questi centri sussistano aree che non hanno alcun pregio e la conservazione delle quali non avrebbe alcuna giustificazione.

Dopo brevi interventi ancora sull'ordine dei lavori del relatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) e della senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 24 marzo 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Emanuela CORDA *presidente* avverte che per il gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione cessa di fare parte della Commissione la senatrice Erika STEFANI, che ha assunto un incarico di Governo e che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a far parte della Commissione il senatore Paolo TOSATO, a cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021

S. 2120 Governo

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l’articolo 1 disponga che, per l’anno 2021, si tengano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021: i) le elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (comma 1, lettera *a*), e lettera *b*), punti 2), 3), e 4)); ii) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (comma 1, lettera *b*), punto

1)); iii) le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (comma 2). L'intervento è motivato con il «permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio».

L'articolo 2 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle comunali e circoscrizionali che avranno luogo nel 2021, in deroga all'articolo 3 della legge n.81 del 1993, n. 81 che disciplina l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

L'articolo 3 al comma 1 stabilisce che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali contemplate nel provvedimento in esame si svolgano – oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 – anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 e, al comma 2, detta disposizioni riferite alla fase dello spoglio delle schede elettorali e all'ordine dello scrutinio; infatti, prevede che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si dispone che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Si stabilisce che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Con riferimento agli oneri si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale organi dello Stato e relative leggi elettorali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*) della Costituzione). Sottolinea come assuma inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce

che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. In attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) nel concordare con la relatrice propone di introdurre nel parere un'osservazione, condivisa anche dall'ANCI, con la quale si chiede l'esonero per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti dall'obbligo di compilare la relazione di fine mandato prevista dall'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Si tratta di un tema importante, specie in questo particolare momento di pandemia, in quanto la redazione di tale relazione richiede un grande sforzo per gli uffici e l'amministrazione dei piccoli comuni che in queste realtà, spesso si trovano in grosse difficoltà.

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*), *relatrice*, accoglie la proposta del collega Pella e formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere.

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano

S. 1197

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 rechi le finalità e le definizioni e ponga obiettivo del disegno di legge quello di sostenere la produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri.

L'articolo 2 disciplina l'erogazione gratuita del latte d'asina per i bambini nati prematuri e per i soggetti allergici e l'applicazione allo stesso dell'IVA al 4 per cento. Tra le altre cose si prevede che il Ministro della salute fissi, con proprio decreto, i limiti massimi di spesa (comma 3) e che gli stessi siano aggiornati periodicamente dal Ministro della salute sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta nella misura pari a 4 euro a litro a beneficio dei soggetti che producono latte d'asina. Istituisce, inoltre, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, con i compiti di: monitorare il mercato del latte d'asina; organizzare incontri con i soggetti della filiera della produzione; promuovere studi atti a migliorare e rafforzare la filiera produttiva nazionale e la diffusione del corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede campagne di sensibilizzazione da parte dei Ministeri competenti sulla produzione e diffusione del latte d'asina.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di tutelare la produzione di latte d'asina da eventuali frodi.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile a materie che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute e l'alimentazione. Con riferimento all'articolo 3, che istituisce un credito d'imposta, rileva anche la competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario» dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e).

Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e, in particolare, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e del suo aggiornamento previsto dal successivo comma 4. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 sottolinea la necessità di fare riferimento alla Conferenza Stato-regioni, luogo istituzionale di confronto tra lo Stato e le regioni e province autonome, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, anziché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che non ha, allo stato, una disciplina legislativa.

Ricorda, infine, che si tratta di un tema molto sentito nelle zone di produzione.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) chiede se tali misure di sostegno alla produzione e al commercio del latte d'asina possano in qualche modo risolversi in uno svantaggio per altri prodotti analoghi quali, ad esempio, il latte di capra.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) *relatore* ritiene che non sussista il rischio paventato dalla collega Rossini in quanto il latte d'asina viene sostenuto dal provvedimento quale prodotto alternativo per i soggetti allergici agli altri tipi di latte. Ritiene pertanto di primaria importanza per salvaguardare la salute sostenere i costi di questa produzione nell'ottica di pari trattamento di tutti i cittadini per consentire l'accesso ad un prodotto alimentare fondamentale di tutte le fasce sociali.

Il deputato Dario BOND (*FI*) chiede se i 4 euro al litro di cui parlava il relatore sono per i produttori o per calmierare il prezzo. Chiede inoltre quale sia l'iter legislativo del provvedimento e se ci sia stata un'attività conoscitiva nel corso dell'iter al Senato. Ricorda poi le molteplici qualità di questo prodotto che ha un grande potere nutritivo tale da avvicinarsi al latte materno e che è anche un'ottima base per la produzione di cosmetici in quanto possiede una grande capacità di penetrazione nella pelle. Chiede poi se siano previsti provvedimenti per favorire la distribuzione del prodotto anche nelle farmacie e nelle attività commerciali per alimentazione specifiche.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) relatore chiarisce che i 4 euro al litro cui ha fatto riferimento il collega Bond costituiscono in realtà un contributo per i produttori erogato attraverso un credito d'imposta Concorda con il collega Bond sulla validità del prodotto. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Flavio GASTALDI (*LEGA*) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega e ricorda che il proprio gruppo sostiene con forza tutte le misure a tutela di tutte le forme di latte italiano.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

C. 2915 Governo

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2021.

Davide GARIGLIO (*PD*), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

C. 2945 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, in via preliminare, segnala che il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In proposito, ricorda anche che la recente sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia.

L'articolo 1 prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone e di evitare un aggravamento dell'epidemia. Nell'intervallo temporale citato pertanto si dispone l'applicazione alle regioni e province autonome in «zona gialla» delle misure previste per quelle situate in «zona arancione» e, per i giorni delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione, su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della «zona bianca»), delle misure previste per «la zona rossa». Si stabilisce inoltre che i presidenti delle regioni e delle province autonome possano autonomamente applicare le regole previste per la zona rossa nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. Vengono stabilite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste. Viene inoltre prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle regioni e province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio.

Al riguardo rileva l'opportunità di specificare maggiormente il concetto di «aree» e di alto rischio di diffusività o di induzione di malattia grave determinato dalle varianti di SARS-CoV-2.

L'articolo 2 reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, a un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di servizi integrativi per l'infanzia.

Il medesimo articolo prevede altresì la possibilità, ricorrendone le condizioni, di convertire nel predetto congedo straordinario retribuito gli

eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi della normativa generale, dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 4 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (S. 2120 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2120, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021 recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale organi dello Stato e relative leggi elettorali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*) della Costituzione);

assume inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi; in attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito, in via generale, alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di esentare i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in vista della prossima scadenza elettorale, dalla presentazione della relazione di fine mandato, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011.

ALLEGATO 2

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano (S. 1197)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S 1197 recante misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile a materie che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute e l'alimentazione; assume anche rilievo, con riferimento al credito d'imposta istituito dall'articolo 3, la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e);

appare quindi opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e del suo aggiornamento previsto dal successivo comma 4; si ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza, come nel caso del provvedimento in esame, di prevalenza di materie di legislazione concorrente;

con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 appare necessario fare riferimento alla Conferenza Stato-regioni, luogo istituzionale di confronto tra lo Stato e le regioni e province autonome, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, anziché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che non ha allo stato una disciplina legislativa.

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

2) all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da: «dal Ministro» fino a «Bolzano» con le seguenti: «con decreto del Ministro della salute da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

ALLEGATO 3

Conversione del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2915 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri;

rilevato che:

il provvedimento investe indubbiamente materie di interesse regionale quali il turismo, l'ambiente e l'energia; esso attiene tuttavia, per queste materie, all'individuazione dell'amministrazione centrale competente allo svolgimento delle funzioni statali, senza alterare la ripartizione di compiti tra Stato e regioni; in tal senso, il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale attinente all'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione);

ciò premesso, appare suscettibile di ulteriori approfondimenti l'impatto del nuovo assetto di competenze derivante dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 2, sul rapporto Stato-regioni e sulle politiche regionali in materia ambientale ed energetica;

sul piano di transizione ecologica predisposto, ai sensi dell'articolo 4, da parte dell'istituendo CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica), sarà acquisito il parere della Conferenza unificata; la previsione del parere può ritenersi idonea in quanto nel piano risulta prevalente la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, sia pure in concorso con competenze legislative concorrenti quali governo del territorio, ricerca scientifica e tecnologica e grandi reti di trasporto e di navigazione; andrebbe però valutata la possibilità di consentire la partecipazione a tale Comitato dei rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 per il Comitato interministeriale per la transizione digitale; la partecipazione dei rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali andrebbe altresì valutata con riferimento agli altri organismi interministeriali che potranno essere istituiti nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

sempre con riferimento al CITE, si rileva l'opportunità di approfondire, perché attinente anche a materie di interesse regionale, come le

competenze del nuovo Comitato si coordineranno con quelle del CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nuova denominazione assunta a decorrere dal 1° gennaio 2021, dal CIPE, in attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 111 del 2019;

con riferimento all'istituzione del Ministero del turismo, di cui all'articolo 7, si valuti l'opportunità di precisare se le competenze in materia di rapporti con l'UNESCO, in particolare in relazione ai siti «patrimonio dell'umanità» permangano in capo al Ministero della cultura, come appare opportuno, o siano trasferite al Ministero del turismo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) approfondire l'impatto del nuovo assetto di competenze derivante dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 2, sul rapporto Stato-regioni e sulle politiche regionali in materia ambientale ed energetica;

b) inserire la possibilità, per i rappresentanti delle autonomie territoriali, di partecipazione al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, così come ad altri eventuali organismi interministeriali istituiti per l'attuazione del PNRR;

c) approfondire il coordinamento tra le competenze attribuite dall'articolo 4 all'istituendo CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) e al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile);

d) precisare se le competenze in materia di rapporti con l'UNESCO, in particolare in relazione ai siti «patrimonio dell'umanità» permangano in capo al Ministero della cultura, come appare opportuno, o siano trasferite al Ministero del turismo.

ALLEGATO 4

Conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza (C. 2945 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2945, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

in particolare, la recente sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

l'articolo 1, comma 3, prevede che i presidenti delle regioni e delle province autonome possano autonomamente applicare le regole previste per la zona rossa nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave; al riguardo, appare opportuno specificare maggiormente il concetto di «aree» e di alto rischio di diffusività o di induzione di malattia grave determinato dalle varianti di SARS-CoV-2;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 24 marzo 2021

Comitato XX

**Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria**

Riunione n. 11

Coordinatore: LATTANZIO (PD)

Orario: dalle ore 14,17 alle ore 14,49

Plenaria

110^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MORRA*

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica gli esiti della programmazione dei lavori così come definiti dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Audizione del Prefetto di Crotona, dottoressa Maria Carolina Ippolito

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in videoconferenza del Prefetto di Crotona, dottoressa Maria Carolina Ippolito.

Il Prefetto Maria Carolina IPPOLITO svolge, chiedendo la parziale secretazione del suo intervento, una relazione sulle attività di contrasto della criminalità organizzata condotte dalla Prefettura di Crotona, con particolare riguardo allo scioglimento del Consiglio comunale di Petilia Policastro.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati MIGLIORINO (*M5S*), FERRO (*FDI*) e ASCARI (*M5S*) nonché i senatori ENDRIZZI (*M5S*) e CORRADO (*Misto*).

Il Prefetto IPPOLITO, chiedendo la parziale secretazione della sua replica, fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 24 marzo 2021

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 24 marzo 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito.

Variatione della composizione della Commissione

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Carlo Doria, in sostituzione della senatrice Tiziana Nisini, entrata a far parte del Governo.

Seguito esame della proposta di relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino (Relatori: on. Vignaroli, on. Zolezzi)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 9 marzo ha presentato, insieme all'on. Zolezzi (M5S), una proposta di relazione in ordine alla quale non sono state trasmesse osservazioni né proposte di modifica.

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, in assenza di interventi di svolgimento di dichiarazioni di voto, pone in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc. XXIII*, n. 8.

La seduta termina alle ore 14,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.

ALLEGATO

**Relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi
prodotti a Scarlino**

(Relatori: on. Vignaroli, on. Zolezzi)



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

*Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati*

Relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi
rossi prodotti a Scarlino

Relatori: On. S. Vignaroli, On. A. Zolezzi

INDICE

1.	<u>Premessa generale su produzione e impiego dei gessi rossi</u>	
2.	<u>La documentazione acquisita</u>	
3.	<u>L'utilizzo dei gessi rossi nel recupero dell'ex cava esaurita di Montioni</u>	
4.	<u>Le condizioni per l'utilizzo dei gessi rossi per il recupero ambientale</u>	
5.	<u>Le tabelle delle analisi effettate da ARPA Toscana</u>	
6.	<u>L'impatto dei gessi rossi sulle falde acquifere</u>	
7.	<u>La destinazione dei gessi rossi e risparmi sul loro smaltimento</u>	
8.	<u>Lo studio dell'Università di Siena</u>	
9.	<u>L'utilizzo dei gessi impiegati come copertura di discariche</u>	
10.	<u>L'utilizzo dei gessi rossi in agricoltura</u>	
11.	<u>Le indagini dei Carabinieri</u>	
12.	<u>Le Indagini della Procura della Repubblica in Firenze</u>	
13.	<u>Le alternative per ridurre la produzione dei rifiuti</u>	
14.	<u>Conclusioni</u>	
15.	Allegato: N. 2 Cartine indicanti posizione della fabbrica <i>Venator</i> di Scarlino e la posizione della Cava di Poggio Speranzona in località Montioni a Follonica	

1. Premessa generale su produzione e impiego dei gessi rossi

I “gessi rossi” sono un rifiuto realizzato, mescolando i residui di due diverse produzioni: le marmettole della provincia di Carrara e i fanghi rossi della provincia di Grosseto.

La marmettola è un rifiuto speciale, residuo della lavorazione delle cave di marmo, mentre i fanghi rossi sono il rifiuto liquido - fangoso, di colore rosso, residuo della produzione del Biossido di Titanio nello stabilimento della società *Tioxide Europa* srl, situato nella piana del comune di Scarlino, in provincia di Grosseto.

La *Huntsman Tioxide*, ora *Huntsman Pigments and Additives Italy*, è stata di recente rilevata dalla società *Venator*.

La *Venator Materials Corporation* è una società chimica *leader*, specializzata nello sviluppo e nella produzione di pigmenti di biossido di titanio, pigmenti colorati inorganici e altri additivi, quali prodotti a base di solfato di bario e per il trattamento delle acque. La *Venator* ha uno dei più vasti portafogli di prodotti del settore e ha costruito la sua posizione di *leader* da molti anni, divenendo l'unica azienda produttrice in Italia del Biossido di Titanio.

I prodotti *Venator* vengono utilizzati come ingredienti in migliaia di oggetti quotidiani, tra cui pitture in campo industriale e civile, plastica, cosmetici, carta, prodotti farmaceutici, fibre, film, inchiostri, catalizzatori, calcestruzzo, materiali da costruzione e purificazione dell'acqua (soprattutto, vengono utilizzati nelle vernici, tant'è che più una vernice è di alto pregio, più ossido di titanio contiene).

La *Venator Materials Corporation*, con sede a Wynyard (Regno Unito), è quotata in borsa a Wall Street (USA) e dal 3 agosto 2017 impiega oltre 4.500 collaboratori nel mondo, con una rete globale di 27 siti produttivi e ricavi, nel 2016, superiori a 2 miliardi di dollari. La *Venator* è stata costituita scorporando la divisione pigmenti e additivi della società *Huntsman Corporation*, con sede negli Stati Uniti, anch'essa quotata a Wall Street. Attualmente, il principale azionista della *Venator* è proprio la *Huntsman Corporation*.

L'impianto di Scarlino occupa circa 400.000 mq di terreno, di cui 150.000 mq coperti dagli apparati produttivi e dalle strutture complementari.

I “gessi rossi” sono sostanzialmente costituiti da solfati di calcio, miscelati con biossido di titanio, ossidi di ferro e con la presenza al loro interno di altri metalli, quali manganese, nichel, rame, ferro, cromo, vanadio, ecc. oltre che con la presenza anche di cloruri e solfati.

Più dettagliatamente, si chiarisce di seguito la loro formazione, specificandone anche le reazioni chimiche.


Il “gesso rosso” è un rifiuto che si origina come scarto della produzione di Biossido di Titanio (scarto che è liquido-fangoso e che diviene solido per la precipitazione con il carbonato di calcio contenuto nella marmettola).

Il minerale che contiene Titanio viene fatto reagire con Acido solforico (H_2SO_4) per estrarre il Titanio che si trasforma in Solfato di Titanio, che poi con calore e acqua si trasforma in Biossido di Titanio.

Da questa reazione rimane uno scarto di Acido Solforico che contiene anche Solfato di Ferro, perché il Ferro era presente nel minerale di Titanio di partenza.

Questo scarto, costituito dalla miscela acida di Acido Solforico e di Solfato di Ferro, viene neutralizzato con Carbonato di Calcio ($CaCO_3$) e con Idrato di Calcio ($Ca(OH)_2$) e da questa neutralizzazione si origina il rifiuto denominato “gesso rosso” perché è composto da Solfato di Calcio, il cui colore sarebbe naturalmente bianco, ma che mescolato con l’Idrato di Ferro, che è invece di colore rosso, finisce con l’assumere una colorazione rossastra.

Le reazioni di neutralizzazione che originano il rifiuto “gesso rosso” sono le seguenti:



La miscela che si forma è la seguente: $CaSO_4 - Fe(OH)_2 - CaCO_3$

A contatto con l’ossigeno dell’aria, l’Idrato di Ferro si ossida e si trasforma in Ossido di Ferro Fe_2O_3 , per cui la miscela finale che costituisce il gesso rosso è la seguente:




accompagnata dai metalli che erano presenti nel minerale di partenza. La quantità maggiore del composto presente nei gessi rossi è il Solfato di Calcio ($CaSO_4$) per circa l’80 per cento.

Composizione tipica media del “gesso rosso”

$CaSO_4$ (solfato di Calcio):	80 per cento
$CaCO_3$ (Carbonato di Calcio):	6 per cento
Fe_2O_3 (Ossido di Ferro):	5 per cento

Inoltre, sono presenti in minor quantità, Titanio, Magnesio, Silicio, Manganese, Vanadio, Cromo, Rame, Nichel, Zinco, Mercurio, Cadmio e Cloruri.

Sintetizzando, la produzione dei gessi rossi si può schematizzare nel quadro sinottico seguente:



Allo stato attuale, il “gesso rosso” è un rifiuto speciale non pericoloso, codificato con il codice CER 06.11.01 - “rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio”.

Tuttavia, di recente, il Biossido di Titanio è stato riclassificato e inserito nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’etichettatura delle sostanze pericolose, con l’indicazione di pericolo H351 - cancerogeno di categoria 2, indicazione di pericolo che farebbe classificare un rifiuto come pericoloso se in esso è contenuto un quantitativo di Biossido di Titanio uguale o superiore all’1 per cento.

La nuova classificazione entrerà in vigore nell’autunno del 2021, con la conseguenza che il gesso rosso, in futuro, potrebbe anche essere classificato come rifiuto pericoloso, se il contenuto di Biossido di Titanio in esso presente fosse superiore alla suddetta percentuale.

Altro dato di rilievo sono le enormi quantità di gessi rossi prodotte, se si considera che, nell’ambito del processo produttivo di biossido di titanio, della *Tioxide*, viene prodotto uno scarto costituito per l’appunto dal gesso rosso, con un rapporto di 1 a 6. Il rapporto di 1 a 6 sta a significare che per ogni tonnellata di Biossido di Titanio prodotta si generano 6 tonnellate di gessi rossi, che in qualche modo vanno smaltiti.

Le modalità di smaltimento dei gessi rossi prodotti dalla società *Venator Italy* di Scarlino, nonostante la loro natura di rifiuti, hanno avuto solo in minima parte, la loro destinazione finale nella discarica interna presente a “piè di fabbrica”.

La discarica cosiddetta “a piè di fabbrica” è la seconda attività sottoposta ad AIA all’interno del perimetro di impianto e la zona è stata individuata come sito di discarica per i rifiuti di processo, originati dalla produzione del Biossido di Titanio.

Viceversa, a partire dall’anno 2004, tali rifiuti sono stati smaltiti, mediante il loro utilizzo, per i seguenti usi:

- impiego di gessi rossi, per il recupero di ex cave esaurite;
- impiego di gessi rossi, per la copertura di discariche;

- impiego di gessi rossi in agricoltura, come correttivi dei terreni agricoli;
- impiego di gessi rossi, in piccola percentuale, nei cementifici.

Una prima breve relazione sui gessi rossi era stata inserita nella relazione sulla regione Toscana (da pag. 104 a pag. 107), approvata dalla Commissione di inchiesta in data 28 febbraio 2018.

In questa prima nota, la Commissione aveva rilevato che i rifiuti costituiti dai gessi rossi non erano idonei per essere recuperati per ripristinare *ex cave* esaurite, né per ricoprire discariche e, tantomeno, per essere impiegati come correttivi in agricoltura.

Una seconda relazione sui gessi rossi era stata predisposta dai consulenti della Commissione e inserita nel *dossier* della Commissione per la missione in Toscana del 19-20 febbraio 2020.

Questa seconda relazione, fatta sulla base di 62 documenti nuovi e più dettagliati sui gessi per la maggior parte pervenuti da parte del Comitato Fiume Bruna, confermava quanto già sottolineato nella relazione sulla regione Toscana approvata dalla Commissione il 28 febbraio 2018, e cioè che l'impiego dei gessi rossi provocava un impatto ambientale negativo sulle matrici falda e suolo, causato dall'uso improprio che di essi veniva fatto come recupero e ripristino ambientale, in quanto essi erano potenzialmente inquinanti delle suddette matrici ambientali.

La relazione è agli atti della Commissione, ma essa viene ripresa e riaggiornata con la presente relazione, a seguito delle successive verifiche effettuate con la missione in Toscana del 19/20 febbraio 2020, e a seguito dei nuovi documenti aggiornati richiesti e ricevuti dalla regione Toscana, dall'ARPA Toscana e dal comune di Follonica, comune dove è ubicata la cava esaurita di Poggio Speranzona, in località Montioni, cava presso la quale è stata recapitata, dal 2004 ad oggi, la maggior quantità dei gessi rossi prodotti a Scarlino.

2. La documentazione acquisita

La presente relazione tiene, quindi, conto sia dei documenti acquisiti e visionati prima della missione in Toscana del 19-20 febbraio 2020, e sia dei documenti aggiornati ed acquisiti dopo la missione, che di seguito si elencano con la numerazione presente nell'archivio della Commissione.

Documentazione acquisita dalla regione Toscana:

- documento n. 586/2 - scheda riassuntiva dei documenti inviati, con breve descrizione sull'utilizzo dei gessi rossi
- documento n. 586/5 - allegato 3 – atti gessi rossi (comprende 12 decreti).

Documentazione acquisita dall'ARPA Toscana:

- documento n. 587/5 - relazione di aggiornamento sui gessi rossi, datata 13.03.2020

- documento n. 587/5 - allegato 4 - cartella con 72 documenti (analisi, relazioni di monitoraggio e documenti autorizzativi e normativi)

Documentazione acquisita dal comune di Follonica:

- documento 549/2 - atti relativi al ricorso innanzi al TAR Toscana presentato dall'Associazione ODV Forum Ambientalista contro il comune di Follonica per l'annullamento dell'autorizzazione alla società SEPIN srl per la realizzazione di un progetto di recupero ambientale dell'ex cava ubicata nel parco Montioni.
- documento n. 569/2 - documentazione concernente le autorizzazioni per l'impiego dei gessi rossi presso l'ex cava esaurita di Poggio Speranzona, in località Montioni, rilasciate dal comune di Follonica.

Documentazione acquisita dal Forum Ambientalista di Grosseto

- dal n. 579/2 - relazione concernente la situazione delle bonifiche a Scarlino/Follonica.

3. L'utilizzo dei gessi rossi nel recupero dell'ex cava esaurita di Montioni

Per quanto riguarda l'impiego dei gessi rossi per il ripristino di *ex cave*, il loro recupero è stato approvato nel 2004, quando, con atto del 24 febbraio dello stesso anno, è stato sottoscritto l'*accordo volontario per il riutilizzo dei gessi rossi provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio dell'impianto della Società Tioxide Europe di Scarlino*", tra la regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni di Grosseto, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Roccastrada, l'ARPAT, l'ASL n. 9, la società *Tioxide Europe* srl e le organizzazioni sindacali di categoria (cfr. relazione ARPAT del 3 febbraio 2020 in doc. 507/3).

Lo schema di "accordo volontario" era stato approvato il giorno precedente con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 153 del 23 febbraio 2004.

Il recupero con il ripristino della cava esaurita di Poggio Speranzona, in località Montioni, nel comune di Follonica (GR) - il cui relativo progetto era stato autorizzato dalla provincia di Grosseto, con la Determinazione n. 1064 del 19 maggio 2004, sulla base del suddetto "accordo volontario" - era iniziato nello stesso anno, a cura della società *Follonica Cave e Miniere* srl.

Tale autorizzazione veniva poi volturata in favore del comune di Scarlino - Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale "Bandite di Scarlino", con Determinazione della provincia di Grosseto n. 3340 del 16 agosto 2005.

Si tratta, nella specie, di un complesso agroforestale di circa 9.000 ettari, ricadenti nei comuni della provincia di Grosseto (Scarlino, Castiglione della Pescaia, Follonica e Gavorrano), ricompreso nel patrimonio indisponibile della regione Toscana e affidato in gestione dai quattro comuni in

forma unitaria, ai sensi della L.R. n. 39/2000 e ciò in forza di convenzione amministrativa (stipulata il 19 dicembre 2001 rep. 2088 tra i suddetti comuni e registrata a Grosseto il 4 gennaio 2002), che vede il comune di Scarlino quale ente capofila.

Dunque, al comune di Scarlino è affidata la gestione del Complesso agricolo forestale regionale “Bandite di Scarlino”.

Anche questo territorio forestale, come hanno accertato le indagini dei Carabinieri del Noe di Grosseto, è stato destinatario dei “gessi rossi”, che sono stati utilizzati come ammendante agricolo, mediante spandimento sui terreni (oltre che per il recupero di *ex cave esaurite*, quella di Montioni, o come copertura di discariche).

In data 6 giugno 2006, veniva stipulata tra ARPAT e *Tioxide Europe* srl una convenzione “*per il monitoraggio ambientale relativo alle attività di recupero morfologico della ex cava di quarzite ubicata in località Poggio Speranzona di Montioni, nel Comune di Follonica*”, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 100 del 1992. La suddetta convenzione, la cui durata inizialmente prevista era di 8 anni, è giunta prematuramente a termine nel 2010, con l’entrata in vigore della L.R.T. 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.)”, non essendovi più le condizioni per mantenere in vigore il rapporto convenzionale in oggetto.

Tuttavia, i monitoraggi e i controlli da parte di ARPA Toscana sono proseguiti anche negli anni successivi e proseguono tuttora, in forza della richiamata L.R.T. 30/2009, che pone in capo ad ARPA i controlli ambientali.

Giunte a scadenza le precedenti autorizzazioni, in data 7 aprile 2015, è stato stipulato un nuovo “*Accordo volontario per il riutilizzo dei gessi provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio dell’impianto della Società Tioxide Europa di Scarlino (GR)*”, tra la regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano, la società *Tioxide Europa* e le organizzazioni sindacali di categoria (Delibera Giunta Regionale Toscana n. 524 del 7 aprile 2015).

Anche tale accordo ha previsto l’utilizzo dei gessi rossi derivanti dal ciclo di produzione del Biossido di Titanio dello stabilimento *Tioxide Europe* di Scalino (ora *Venator Italy* srl), per il completamento degli interventi di recupero morfologico e ambientale della *ex cava* di Montioni, nel comune di Follonica.

La relativa autorizzazione in procedura ordinaria, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stata rilasciata a SEPIN srl dalla regione Toscana, con Determina Dirigenziale n° 2835 del 14 marzo 2017 (“*Approvazione del Progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Follonica, Località Poggio Speranzona, Montioni, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presentata da Sepin srl, con sede*

legale e operativa in Scarlino (GR), piazza Foscolo Agresti n. 12” - autorizzazione relativa alla cosiddetta “Fase 1”).

L’autorizzazione suddetta è stata poi ripresa e rilasciata dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del comune di Follonica come Autorizzazione Unica SUAP n. 9886 del 21 marzo 2017 (lo Sportello unico del comune è l’ufficio che notifica ai soggetti ogni tipo di autorizzazione, anche se rilasciata da un altro ente, come è avvenuto in questo caso, in cui l’autorizzazione era già stata rilasciata dalla regione).

La suddetta autorizzazione regionale è stata in seguito aggiornata con:

- atto regione Toscana - Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti prot. n. 476669 del 15 ottobre 2018 ad oggetto: *“Decreto dirigenziale n. 2835 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Approvazione progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Follonica, località Poggio Speranzona di Montioni, ai sensi dell’articolo 208 decreto legislativo n.152 del 2006, presentata da SEPIN srl, con sede legale ed operativa in Scarlino (GR), Piazza Foscolo Agresti n. 12” - Istanza di modifica volumi trasportabili. Accoglimento. Proponente: SEPIN srl”*

- Decreto Dirigenziale Regione Toscana - Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti n.9960 del 14/06/2019 *“Aggiornamento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rilasciata con decreto dirigenziale n. 2835 del 14 marzo 2017 per la realizzazione e l’esercizio del “Progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Follonica, Località Poggio Speranzona di Montioni” alla società Sepin srl, con sede legale e operativa in Scarlino (GR)”*.

Successivamente, con Determina Dirigenziale Regione Toscana n. 13732 del 13 agosto 2019, è stata rilasciata l’autorizzazione in oggetto alla *“Sepin srl - Autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 150 del 2006, per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Follonica, Località Poggio Speranzona, Montioni”*, per l’utilizzo di ulteriori quantitativi di gesso rosso per il recupero ambientale di aree non interessate dal precedente progetto (autorizzazione relativa alla cosiddetta “Fase 3”).

L’autorizzazione suddetta è stata poi ripresa e rilasciata dal SUAP del comune di Follonica, con Autorizzazione Unica SUAP n. 32897 del 27 agosto 2019.

In conclusione, la gestione dell’ex cava esaurita di Montioni, a partire dal 2017, è passata dalle “Bandite di Scarlino”, facente capo al comune di Scarlino, quale ente capofila, alla società SEPIN srl, una società privata.

4. Le condizioni per l'utilizzo dei gessi rossi per il recupero ambientale

Le condizioni da rispettare, per non provocare danni ambientali, richiamate negli "accordi volontari", erano quelle riportate nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e, cioè, il rispetto dei limiti dell'allegato 3 per il *test* di cessione in acqua (eluato acquoso) e il rispetto delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per i terreni non contaminati, quali riportati nella tabella 1 A, dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i siti destinati a verde - residenziale.

Il rispetto di queste due condizioni è fondamentale per evitare danni ai terreni e, di conseguenza, alle falde acquifere sottostanti i siti dove vengono depositati i rifiuti.

Di seguito si riassumono le due condizioni:

- a) *rispetto del test di cessione dell'allegato 3 del DM 05/02/98;*
- b) *rispetto della colonna A, tabella 1, allegato 5, Titolo V, della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sul materiale "tal quale".*

Tuttavia, è accaduto - dapprima - nel 2015 per i cloruri e poi successivamente anche nel 2017, per il cromo e il vanadio, che alcuni di questi limiti sono stati derogati esplicitamente per l'impiego dei gessi rossi nei ripristini e recuperi ambientali.

La deroga al limite dei cloruri dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 **sull'eluato acquoso** è stata effettuata nel 2015 con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015, che ha modificato l'articolo 298 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungendo ad esso il comma 6-ter.

In particolare, il comma 6-ter dell'articolo 298 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recita:

*Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di **cloruri** di cui al citato allegato 3, **qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.***

(comma aggiunto dall'articolo 50, comma 1, legge n. 221 del 28 dicembre 2015)

La deroga ai limiti delle CSC per Cromo e Vanadio, riportati nella tabella 1 A - allegato 5 parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 - per terreni ad uso verde e residenziale, è stata

fatta nel 2017 dalla regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 2835 del 14 marzo 2017, utilizzando il comma 6-bis dell'articolo 298 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che così recita:

*6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, **qualora sia dimostrata**, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, **l'assenza di credibilità dei suddetti analiti.***

(comma aggiunto sempre dall'articolo 50, comma 1, legge n. 221 del 28 dicembre 2015).

Nel suddetto decreto dirigenziale della regione Toscana n. 2835 del 14 marzo 2017, con il quale viene approvato il progetto di recupero ambientale e morfologico dell'ex cava di Poggio Speranzona viene prescritto, testualmente, quanto segue:

“Le caratteristiche che dovrà possedere il gesso rosso per essere utilizzato per il recupero ambientale sono pertanto le seguenti:

- *rispetto della colonna A, tabella 1, Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 sul materiale “tal quale”, esclusi i parametri vanadio e cromo, purché al test di cessione risultino rispettati i limiti di concentrazione nell'eluato previsti dall'allegato 3 del DM Ambiente del 05/02/98;*
- *rispetto del test di cessione dell'allegato 3 del DM 05/02/98 tranne che il parametro cloruri, escluso ai sensi dell'articolo 298-bis, comma 6 ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006.”*

In conclusione, a partire dal 14 marzo 2017, le caratteristiche che deve possedere il gesso rosso per essere utilizzato per il recupero ambientale sono quelle sopra riportate.

Dalla successione cronologica delle modifiche legislative e dei decreti ministeriali emerge chiaramente che, fino alla fine del 2015 non vi era alcuna deroga, sicché dovevano essere rispettati sia il limite dei cloruri nell'eluato acquoso, sia i limiti delle CSC per il Cromo e il Vanadio della tabella 1 A dell'allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre, per quanto riguarda anche il parametro Solfati, va posto in evidenza che per i gessi rossi impiegati nei ripristini ambientali è stato eliminato il *test di cessione*, a seguito della modifica del DM 5 febbraio 1998, effettuata dal DM n. 186 del 5 aprile 2006.

Invero, il DM n.186 del 2006, al punto 13.6 dell'allegato 1, *sub* allegato 1, indica che il recupero del Solfato di Calcio (altra denominazione per indicare il gesso rosso) proveniente dalla

produzione di Biossido di Titanio, da impiegare per i recuperi ambientali, è subordinato al rispetto del *test* di cessione, con l'esclusione del parametro Solfati.

In questo contesto, il Solfato di Calcio è il nome che si dà al "gesso rosso", in quanto è il suo componente principale, mentre il parametro Solfati è lo ione che viene quantificato con l'analisi del *test* di cessione e rappresenta la quantità di Solfati che vengono rilasciati in acqua dal composto Solfato di Calcio presente nel gesso rosso. Il Solfato di Calcio ha la formula CaSO_4 , mentre lo ione solfato ha la formula $\text{SO}_4^{=}$.

In sintesi, quindi, l'impiego del rifiuto "gessi rossi" per il recupero dell'*ex cava* esaurita di Poggio Speranzona doveva rispettare, nel tempo dal 2004 ad oggi, i seguenti limiti.

Dal febbraio 2004 fino all'aprile 2006:

- Il rispetto per tutti i parametri delle CSC previsti dalla tabella 1 colonna A dell'allegato 5, del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- Il rispetto per tutti i parametri del *test* di cessione dell'allegato 3 del DM 05/02/1998.

Dall'aprile 2006 al dicembre 2015:

- Il rispetto per tutti i parametri delle CSC previsti dalla tabella 1 colonna A dell'allegato 5, del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- Il rispetto per tutti i parametri del *test* di cessione dell'allegato 3 del DM del 5 febbraio 1998, *ad esclusione dei solfati*.

Dal dicembre 2015 al marzo 2017:

- Il rispetto per tutti i parametri delle CSC previsti dalla tabella 1 colonna A dell'allegato 5, del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006;
- Il rispetto per tutti i parametri del *test* di cessione dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, *ad esclusione dei solfati e dei cloruri*.

Dal marzo 2017 ad oggi:

- Il rispetto per tutti i parametri delle CSC previsti dalla tabella 1 colonna A dell'allegato 5, del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006, *ad esclusione dei parametri Cromo e Vanadio*;
- Il rispetto per tutti i parametri del *test* di cessione dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, *ad esclusione dei solfati e dei cloruri*.

Riassumendo, quindi, la situazione dei limiti è la seguente:

- Solfati, non rispetto del limite del *test* di cessione, a partire dall'aprile 2006;
- Cloruri, non rispetto del limite del *test* di cessione, a partire dal dicembre 2015;
- Cromo e Vanadio, non rispetto delle CSC sul rifiuto *tal quale*, a partire da marzo 2017.

Nella tabella che segue, si riepilogano le deroghe, con le date in cui sono state fatte:

Data	Deroga
5 aprile 2006	Solfati , nel test di cessione
28 dicembre 2015	Cloruri , nel test di cessione
14 marzo 2017	Cromo e Vanadio , nelle CSC

Sulle deroghe corre l'obbligo di fare alcune considerazioni. L'impiego dei gessi rossi per il ripristino delle *ex* cave esaurite, con le norme ambientali vigenti all'epoca dell'accordo di programma, stipulato nel 2004, provocava l'inquinamento delle matrici ambientali, in quanto i gessi non rispettavano le condizioni per tale uso.

Rendendosi conto di ciò, qual è stata la soluzione adottata dalle Istituzioni: quella di cambiare le norme ambientali, derogando ai limiti alla presenza dei suddetti inquinanti che tali rifiuti devono avere, per consentire l'utilizzo gessi rossi - che non perdono quindi le loro caratteristiche di rifiuto - a dispetto dell'inquinamento che essi provocavano all'ambiente, mediante tale utilizzo.

Non pare a questa Commissione di inchiesta che questo sia l'atteggiamento corretto da tenere da parte dello Stato e delle Istituzioni pubbliche che dovrebbero tutelare l'ambiente. Più correttamente, la soluzione che si sarebbe dovuta adottare, era quella di vietare l'uso dei gessi rossi per il ripristino delle *ex* cave esaurite, una volta verificato che essi inquinavano. Invece di far questo, le istituzioni hanno modificato le leggi ambientali, consentendo così che i gessi rossi continuassero a contaminare le matrici ambientali.

L'operato delle istituzioni si può sintetizzare, quindi, nella semplice frase: *“Trovato l'inquinamento, la legge lo mantiene”*.

5. Le tabelle delle analisi effettate da ARPA Toscana

Pertanto, per capire se i gessi rossi impiegati nel recupero ambientale dell'*ex* cava esaurita di Poggio Speranzona hanno rispettato i limiti, sono state visionate tutte le analisi eseguite da ARPA Toscana durante i controlli svolti negli anni sui “gessi rossi” dall'inizio del loro recupero nella Cava sita in località Montioni a Follonica.

Invero, i rapporti di prova con gli esiti delle analisi sui gessi rossi, inviati da ARPA Toscana alla Commissione, partono dall'inizio dell'anno 2007 e arrivano fino a fine anno 2019.

Tali rapporti di prova sono all'interno della documentazione ARPAT, inviata alla Commissione con nota del 13 marzo 2020 e archiviata nel documento n. 587/5 - allegato 4 (cartella con 72 file, contenente analisi, relazioni di controllo e atti normativi).

Nelle tabelle che seguono vengono riassunti i valori riscontrati con le verifiche del *test* di cessione e con le analisi sui rifiuti tal quali e confrontati con i limiti di riferimento da rispettare sia nell'eluato acquoso (tabella n. 1), sia sul *tal quale* (tabella n. 2).

La tabella n.1, con gli esiti del *test* di cessione in acqua, viene suddivisa in due parti: prima della fine del 2015, quando non c'erano deroghe sui cloruri, e dopo il 2015, quando il limite sui cloruri non doveva più essere rispettato.

La tabella n. 2, con gli esiti delle analisi sul *tal quale*, viene suddivisa in due parti: prima del marzo 2017, quando non c'erano deroghe sul rispetto delle CSC per Cromo e Vanadio, e dopo il mese di marzo 2017, quando i limiti sulle CSC per i parametri Cromo e Vanadio erano stati eliminati.

Sono evidenziati in **neretto** i valori che superano i limiti di riferimento.

Tabella n. 1 - Analisi eluati sui gessi rossi, effettuate da ARPA Toscana (*test* di cessione ai sensi dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e s. m. i.)

Data prelievo campione	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Nichel µg/l	Rame µg/l	Manganese µg/l	Note
23/03/2007	n.e.	13.349			346	Eluato a 16 giorni
16/01/2008	n.e.	12.770			7.790	Eluato a 16 giorni
17/09/2008	n.e.	12.779			223	Eluato a 16 giorni
27/03/2009	n.e.	12.259		299	8.762	Eluato a 16 giorni
14/10/2009	n.e.	12.008	15	314	6.656	Eluato a 16 giorni
14/10/2009	n.e.	1.312		35	1006	Eluato a 24 ore
16/06/2010	n.e.	12.198			1.343	Eluato a 16 giorni
16/06/2010	n.e.	2.434		62	31	Eluato a 24 ore
30/11/2010	n.e.	12.595	12		25.831	Eluato a 16 giorni
30/11/2010	n.e.	1.933			3.320	Eluato a 24 ore
05/10/2011	774	3.110				Eluato a 24 ore
11/11/2011	n.e.	2.100			440	Eluato a 24 ore

27/11/2012	n.e.	2.200	21		180	Eluato a 24 ore
22/09/2014	360	2.500	16		450	Eluato a 24 ore
16/12/2014	450	2.300		500	n.e.	Eluato a 24 ore
Limiti	100 Limite test cessione allegato 3 DM 5.2.98	Nessuno Limite escluso da DM 186/2006	10 Limite test cessione allegato 3 DM 5.2.98	50 Limite test cessione allegato 3 DM 5.2.98	50 Limite CSC acque sotterranee D.Lgs 152/06	
12/12/2016	540	2.900			n.e.	Eluato a 24 ore
22/11/2017	533	2.100			85	Eluato a 24 ore
25/09/2018	550	2.300			n.e.	Eluato a 24 ore
19/02/2019	560	2.500			n.e.	Eluato a 24 ore
25/11/2019	480	2.600			1.700	Eluato a 24 ore
Limiti	Nessuno (derogato il 28.12.2015)	Nessuno Limite escluso da DM 186/2006	10 Limite test cessione allegato 3 DM 5.2.98	50 Limite test cessione allegato 3 DM 5.2.98	50 Limite CSC acque sotterranee D.Lgs 152/06	

n.e. = non eseguito

Come emerge dalla tabella sopra riportata, fino al 2015 - quando ancora non era stato derogato il limite dei Cloruri nell'eluato - i controlli fatti da ARPA Toscana sui gessi avevano riscontrato il superamento sistematico del parametro Cloruri in tutti i controlli fatti.

Inoltre, vanno poste in evidenza le seguenti anomalie:

1) nella maggioranza dei monitoraggi non è stata fatta l'analisi per la determinazione dei Cloruri nel *test* di cessione;

2) anche i limiti del *test* di cessione per i parametri Nichel e Rame, sono stati superati in più occasioni di controllo;

3) il limite del *test* di cessione per il Manganese è stato superato in più occasioni, fino a decine di migliaia di volte.

Per quanto riguarda il Manganese, va detto che esso non è presente nell'elenco dei parametri del *test* di cessione di cui all'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998. Per tale ragione è stato fatto il confronto dei suoi valori di concentrazione nell'eluato con i limiti della tabella 2 delle acque sotterranee, riportata nell'allegato 5 del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e ciò per fare una valutazione del rilascio del Manganese in acqua e del suo potenziale rischio per le acque sotterranee della falda.

A tal proposito, merita di essere ricordato che Manganese e Ferro non hanno limiti nei terreni (CSC), mentre li hanno nella falda e, come si evince dalle concentrazioni sopra tabulate, il Manganese ha sempre superato i limiti per le acque sotterranee.

Tabella n. 2 - Analisi sul *tal quale*, effettuate da ARPA Toscana per il confronto con le CSC della tabella 1A allegato 5, Titolo V, Parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006.

Data prelievo campione	Cromo mg/kg	Vanadio mg/kg	Note
23/03/2007	430	989	
16/01/2008	320	789	
17/09/2008	361	879	
27/03/2008	354	3.427	
14/10/2009	384	962	
16/06/2010	n.e.	917	
30/11/2010	n.e.	562	
11/11/2011	n.e.	450	
02/04/2012	160	510	
27/11/2012	n.e.	560	
22/09/2014	280	440	Unità di misura mg/kg ss
Limiti	150 Limiti CSC terreni D.Lgs. 152/2006	90 Limiti CSC terreni D.Lgs. 152/2006	
22/11/2017	240	480	Unità di misura mg/kg ss
25/09/2028	300	760	Unità di misura mg/kg ss
19/02/2019	230	460	Unità di misura mg/kg ss
25/11/2019	310	770	Unità di misura mg/kg ss
Limiti	Nessuno	Nessuno	
Limiti	(derogato il 14/03/2017)	(derogato il 14/03/2017)	

n.e. = non eseguito

Per quanto riguarda i controlli sul *tal quale*, la tabella n. 2 sopra riportata pone in evidenza che, fino al marzo 2017, quando ancora non erano stati derogati i limiti, il Cromo e il Vanadio hanno sempre superato i limiti delle CSC della tabella 1, colonna A, per i terreni ad uso verde e residenziale. Dopo questa data, le CSC sono state ancora superate, ma il limite era ormai stato escluso e pertanto non si è più potuto fare il confronto.

Per quanto riguarda il Ferro - che dalle analisi di ARPA Toscana risulta essere presente nei gessi rossi in concentrazioni molto alte - non si sono riportate i valori in tabella, in quanto non vi sono limiti con cui metterli a confronto.

In conclusione, i dati sopra riportati indicano, pertanto, che i gessi rossi non avevano le caratteristiche per essere reimpiegati per il recupero della cava di Poggio Speranzona.

Sta di fatto, tuttavia, che ARPA Toscana - pur ponendo in evidenza il superamento dei limiti nell'eluato e nelle CSC per i solfati, i cloruri, il Cromo e il Vanadio - non ha mai proposto alla regione Toscana l'interruzione nel recupero della cava esaurita di Poggio Speranzona, sita nel comune di Follonica, località Montioni, effettuata con i gessi rossi della *Venator Italy* srl di Scarlino.

Limiti che, tuttavia, il Legislatore ha successivamente eliminato con gravi conseguenze sulle falde acquifere e sui terreni.

6. L'impatto dei gessi rossi sulle falde acquifere

Il rilascio nei terreni di Solfati, Cloruri, Manganese, Nichel, Cromo e Ferro, che possono essere considerate traccianti dei gessi rossi, ha portato nel tempo - per lisciviazione - alla contaminazione delle acque sotterranee monitorate con la rete dei piezometri di controllo intorno alla cava di Poggio Speranzona.

A tale proposito, va rilevato che intorno alla cava di Poggio Speranzona esiste una rete di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali, per la verifica di eventuali infiltrazioni delle sostanze rilasciate dai gessi rossi depositati nella cava.

Per quanto riguarda il controllo della falda, la rete è costituita da tre piezometri T1, T2 e T3, di cui T1 ubicato a monte della cava, e T2 e T3, ubicati a valle della cava, lungo la direzione di scorrimento della falda. Oltre ai piezometri T2 e T3, a valle della cava esiste un altro punto di controllo delle acque sotterranee, denominato M5, rappresentato dalla sorgente a sud di Poggio Perillo.

Le relazioni annuali di monitoraggio di ARPA Toscana per gli anni dal 2007 al 2019 indicano che nei due piezometri T2 e T3 e nel punto di controllo M5, tutti ubicati a valle, si rileva un costante

superamento delle CSC delle acque sotterranee per i suddetti parametri traccianti dei gessi rossi, a conferma che la presenza dei gessi nella cava sta provocando una contaminazione della falda (le relazioni di monitoraggio e controllo di ARPA sono riportate all'interno del documento n. 587/5 - allegato 4).

In data 13.11.2020, la Commissione ha chiesto ad ARPA un aggiornamento sul monitoraggio delle acque, che ARPAT ha inviato in data 24.11.2020, con la relazione datata 18.08.2020, riferita all'ultimo controllo effettuato il 25.06.2020.

Anche quest'ultimo monitoraggio conferma quanto accertato con i precedenti monitoraggi, e cioè che i gessi rossi stanno provocando l'inquinamento della falda e delle acque superficiali, causato dalle sostanze in essi presenti, quali appunto Solfati, Cloruri, Ferro, Manganese e Cromo.

Nelle tabelle seguenti si mettono in evidenza i superamenti delle CSC nelle acque di falda riscontrati nei piezometri a valle della cava fino all'ultimo monitoraggio del 25.06.2020.

Tabella n. 3 – Superamenti delle CSC nelle acque del piezometro **T2**

Data monitoraggio	Solfati mg/l	Ferro µg/l	Manganese µg/l	Cromo µg/l	Cloruri mg/l
27.03.2007		607	751		
17.05.2007			103		
28.08.2007		2.357	752		
23.11.2007		1.137	818		
29.03.2010		21.618	2.576		
19.05.2010		4.036	1.913		
30.08.2010		5.899	836		
17.01.2010			1.861		
Marzo 2012			500		
Novembre 2013		810	720		
Novembre 2015		1.300	92		
18.04.2016		490	800		
20.10.2016		1.600	850		
Maggio 2017		410	620		
Dicembre 2017			580		
Giugno 2018	294		640		
Novembre 2018	750		740		
26.06-2019			600		230

11.12.2019	1,700		2.400		1.200
25.06.2020	1.400		230		510
Limiti CSC	250	200	50	50	100 (*)

(*) Il confronto dei Cloruri è fatto con il limite del test di cessione del DM 5 febbraio 1998, poiché i Cloruri non hanno CSC nella tabella 2 dell'allegato 5 del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tabella n. 4 – Superamenti delle CSC nelle acque del piezometro **T3**

Data monitoraggio	Solfati mg/l	Ferro µg/l	Manganese µg/l	Cromo µg/l	Cloruri mg/l
27.03.2007			724		
17.05.2007			341		
28.08.2007			229		
23.11.2007			87		
19.05.2010		250			
30.08.2010		228			
Novembre 2015			65		
Limiti CSC	250	200	50	50	100 (*)

(*) Il confronto dei Cloruri è fatto con il limite del test di cessione del DM 5 febbraio 1998, poiché i Cloruri non hanno CSC nella tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tabella n. 5 – Superamenti delle CSC nelle acque della sorgente **M5** a sud di Poggio Perillo

Data monitoraggio	Solfati mg/l	Ferro µg/l	Manganese µg/l	Cromo µg/l	Cloruri mg/l
Gennaio 207	276		405		
27.03.2007	267		88		
17.05.2007	270		430		
28.08.2007	298		1.104		
23.11.2007	270		179		
29.03.2010	293	405			
19.05.2010			784		
30.08.2010	258		2.537		

17.01.2010	286		597		
Ottobre 2011	313	335		80	
Novembre 2012	290		4.239		
Novembre 2013	290		240		
Novembre 2015	310		420		
18.04.2016	320		240		
20.10.2016	260		230		
Maggio 2017	310		140		
Dicembre 2017	260		580		
Giugno 2018	250		640		
Novembre 2018	260		59		
26.06.2019	300				
11.12.2019	300		52		
25.06.2020	320		72		
Limiti CSC	250	200	50	50	100 (*)

(*) Il confronto dei Cloruri è fatto con il limite del *test* di cessione del DM 5 febbraio 1998, poiché i Cloruri non hanno CSC nella tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tutti i dati sopra riportati mettono in evidenza l'inquinamento della falda nei punti di monitoraggio a valle della cava, a conferma dell'impatto provocato nelle acque sotterranee dai gessi rossi depositati nella cava di Poggio Speranzona a Montioni. L'inquinamento è aumentato negli ultimi anni per Solfati e Cloruri nel piezometro T2.

6.1 La posizione di ARPA Toscana

L'ARPAT, nella sua ultima relazione datata 18 agosto 2020, riferita al monitoraggio del 25 giugno 2020, riferisce che i solfati riscontrati nel piezometro T2 non sembrerebbero provenire dai

gessi rossi depositati nella *ex cava*, ma che sono di origine naturale e che, in base all'analisi isotopica effettuata sui solfati, la loro presenza andrebbe ricondotta ad un evento idrostatico naturale, conosciuto come "effetto pistone", che causa risalita di acque solfate profonde verso il piezometro T2.

Questa ipotesi è stata fornita ad ARPAT dalla stessa azienda *Venator*, che produce i gessi rossi, e dall'azienda *Sepin* che gestisce la *ex cava*, che ha fatto le analisi isotopiche sui solfati.

In ogni caso, non essendo ARPAT del tutto certa di questa ipotesi, sta stipulando un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, tra l'ARPAT e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'università degli Studi di Firenze, per approfondire l'argomento e stabilire se l'origine dei solfati nel piezometro sia di origine naturale o di origine antropica.

Non si concorda con le ipotesi di ARPAT, che uniformandosi acriticamente alle ipotesi delle aziende *Venator* e *Sepin*, ritiene che gli inquinanti riscontrati nel piezometro T2 non provengono dai gessi rossi.

Al contrario, tutte le evidenze danno la prova che gli inquinanti ritrovati nelle acque sotterranee, superiori alle CSC, sono le stesse sostanze contenute nei gessi rossi e che li caratterizzano. Ciò non solo i solfati, che qui vengono messi in discussione, ma anche i Cloruri, il Manganese, il Ferro e gli altri metalli, che superano i limiti delle CSC e che sicuramente provengono dai gessi rossi e che peraltro nella relazione di ARPAT non vengono messi in dubbio.

Ad ulteriore conferma che le sostanze di cui si sono riscontrati i superamenti delle CSC nella falda, sono le stesse sostanze presenti nei gessi rossi depositati nella cava, si riportano nella tabella n. 6 seguente le altissime concentrazioni delle stesse sostanze riscontrate nelle acque di drenaggio all'interno della cava, e in quelle a valle di essa, che dimostrano che sono proprio i gessi rossi depositati nella cava a contaminare la falda.

Tabella n. 6 - Analisi acque drenaggio dei gessi rossi depositati nella cava di Montioni

Provenienza acque drenaggio e data controllo	Solfati mg/l	Ferro µg/l	Manganese µg/l
Acque drenaggio cava 27/08/2014	9.800	74.300	33.600
Acque drenaggio cava 22/09/2014	9.800	73.000	32.000
Acque drenaggio a valle cava 22/09/2014	11.000	16.000	26.000
Limiti CSC	250	200	50

Tutto ciò precisato, non si comprende la ragione per cui, nonostante la presenza di tali dati indiscutibili di superamento dei valori limite, l'apporto dei rifiuti nella cava sia stato consentito fino all'anno 2015 e si continui a consentire tuttora l'apporto di tali rifiuti nella cava, posto che, nonostante le deroghe per il Cromo, il Vanadio e i Cloruri, prosegue incessante il rilascio in falda di Solfati, Manganese, Ferro e altri metalli,

In presenza di tali dati, l'apporto dei rifiuti nella cava Poggio Speranzona dovrebbe essere fermato e si dovrebbe imporre la bonifica al soggetto responsabile.

Si ritiene che per tutti questi anni vi sia stata una grave omissione da parte di tutti gli enti preposti al controllo, che non hanno fermato l'uso dei gessi rossi depositati sui terreni, nonostante vi fossero tutte le evidenze della gravità dell'inquinamento che essi stavano provocando.

Va, infine, precisato che sull'ultima autorizzazione per il recupero ambientale e morfologico della cava di Montioni, rilasciata alla SEPIN srl, come autorizzazione unica suap, con atto 27 agosto 2019 prot. 32897, dal responsabile dello sportello unico per le attività produttive del comune di Follonica, è pendente un ricorso presso il TAR della Toscana, per il suo l'annullamento previa sospensione, presentato dall'associazione ODV Forum Ambientalista.

Viceversa, al momento, non risultano contaminati i terreni intorno alla cava Montioni.

7. La destinazione dei gessi rossi e risparmi sul loro smaltimento

Come si è visto, la destinazione dei gessi rossi, ai fini del loro corretto smaltimento, dovrebbe essere una discarica idonea, in quanto impianto realizzato con l'impermeabilizzazione del fondo che dà la sicurezza della protezione della falda, salvaguardandola dal rilascio degli inquinanti presenti nei gessi.

Al contrario, sotto il profilo ambientale, non è idoneo il conferimento nelle cave esaurite, per il loro ripristino, come è avvenuto e sta avvenendo nella cava di Poggio Speranzona a Montioni, poiché - come si è visto - questo non garantisce la tutela delle acque sotterranee dal dilavamento dei gessi rossi e dal conseguente rilascio degli inquinanti che sono contenuti in essi, in quanto il fondo della cava non è impermeabilizzato e perciò permette il passaggio degli inquinanti dai gessi verso la falda sottostante. Nel paragrafo precedente è stato descritto come le acque sotterranee sotto la cava di Poggio Speranzona sono state trovate contaminate sopra i limiti delle CSC da Solfati, Ferro, Manganese, Nichel, cioè le sostanze rilasciate dai gessi rossi.

Per altro verso, va sottolineato che questo modo di disfarsi dei gessi rossi, conferendoli nelle cave esaurite, ha consentito all'azienda produttrice dei gessi un notevole risparmio sui costi di smaltimento.

Una stima del risparmio conseguito si può ricavare come segue:

- il costo medio per smaltire in discarica i gessi rossi, in base alla loro tipologia di rifiuto, CER 061101, si aggira intorno a 80 Euro/t;
- dalla convenzione stipulata dalla società *Tioxide Europe* srl con il comune di Follonica, in data 14 giugno 2004, si ricava che per conferire i gessi nella cava esaurita di Montioni, l'azienda paga al comune di Follonica 0,52 Euro/t, fino a 100.000 tonnellate, che scendono a 0,21 Euro/t, superato il quantitativo delle 100.000 tonnellate conferite. La quota che la società *Tioxide Europe* paga al comune di Follonica è, a sua volta, ripartita per il 20 per cento alla provincia di Grosseto, per il 10 per cento al comune di Scarlino e per il restante 70 per cento al comune di Follonica;
- dalla convenzione stipulate dalla società *Tioxide Europe* srl con il comune di Scarlino il 5 aprile 2005, si ricava che per conferire i gessi nella cava esaurita di Montioni, l'azienda paga 0,45 Euro/t al comune di Scarlino;
- Pertanto, i costi sostenuti dall'azienda per il conferimento dei gessi rossi alla cava esaurita di Poggio Speranzona a Montioni sono ad euro 0,97 (0,52 + 0,45) alla tonnellata;
- La *Tioxide Europa* srl, ora *Venator Italy* srl, ha quindi risparmiato circa 79 Euro/t, non conferendo i rifiuti in idonea discarica, ma conferendoli nella cava esaurita.

Considerato che nella cava esaurita di Montioni sono stati conferiti mediamente 200.000 t/anno, il risparmio all'anno per l'azienda sui costi di smaltimento è stato di 15.800.000,00 di Euro (200.000 x 79), che in circa 15 anni di conferimenti corrispondono ad un risparmio di **237.000.00,00** di Euro.

8. Lo studio dell'Università di Siena

Nel 2011, la provincia di Grosseto e il comune di Scarlino hanno commissionato all'Università di Siena lo studio della contaminazione delle acque di falda della Piana di Scarlino.

Lo studio, a firma del dottor Alessandro Donati e del dottor Alessandro Biondi, conclude che lo stoccaggio dei gessi rossi nella fabbrica di Scarlino ha ceduto alla falda acquifera Manganese, Ferro e Solfati (documento riportato nell'allegato 3G, dei documenti acquisiti dal comitato Fiume Bruna).

In sostanza, i gessi rossi stoccati nella discarica cosiddetta a “piè di fabbrica”, nello stabilimento di Scarlino, hanno contaminato la falda sottostante diffondendo l’inquinamento per tutta le acque sotterranee della Piana di Scarlino.

Sulla base di questo studio, in data 9 febbraio 2017, il “Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della regione Toscana” ha inviato una nota al comune di Scarlino, alla Nuova Solmine Spa, alla Scarlino Energia srl e alla *Huntsman P&A Italy* srl, richiedendo “a tutti i soggetti...la presentazione dei progetti autonomi di bonifica della falda”.

La richiesta, provocata dall’esigenza di bonificare le falde contaminate di Scarlino, è stata prontamente accolta dalla *Huntsman*, che ha presentato nel maggio 2017 il Progetto di Bonifica (MISO).

Lo studio ha, quindi, dimostrato che i gessi rossi stanno contaminando la falda acquifera.

Allo stato attuale, però, le bonifiche della falda e dei suoli della Piana di Scarlino non risultano completate.

La recente relazione inviata il 15 marzo 2020 alla Commissione dal Forum ambientalista di Grosseto dà atto delle inefficaci azioni di bonifica finora realizzate nei territori di Scarlino e Follonica (doc. n. 579/2).

9. L’utilizzo dei gessi impiegati come copertura di discariche

Altro e diverso impiego dei gessi rossi è quello di essere usati come coperture di discariche, previsto dall’“*accordo volontario*” del 2004, di cui si è detto.

L’autorizzazione alla *Tioxide Europe* srl al programma di sperimentazione per la realizzazione di coperture di rifiuti solidi urbani con “gessi rossi” provenienti dall’impianto *Tioxide* è stata data dalla regione Toscana con decreto n. 4915 del 10 novembre 2011 ed è stata poi prorogata con decreto n. 4198 del 21 settembre 2015.

L’autorizzazione prevedeva che la *Tioxide Europe* srl costruisse due moduli di discarica sperimentali, volte a simulare vasche di discarica per il conferimento di rifiuti urbani. I moduli sperimentali venivano ubicati all’interno dello stabilimento *Tioxide* di Scarlino.

La prima vasca riempita con i rifiuti urbani, costituente il primo modulo, è stata ricoperta utilizzando il gesso rosso, CER 061101, e la seconda vasca, costituente il secondo modulo - riempita anch’essa i con rifiuti urbani - è stata ricoperta con materiali tradizionali: argilla e terreno vegetale.

In particolare, la sperimentazione è stata condotta dall'ARPAT, monitorando due celle della discarica, in una venivano conferiti i gessi rossi e l'altra la copertura veniva eseguita con i materiali tradizionali.

Per l'attività di sperimentazione, durata di due anni, venivano impiegati 786 tonnellate di rifiuti urbani e 860 tonnellate di rifiuti speciali costituiti da "gessi rossi".

La finalità della sperimentazione, eseguita dall'ARPA Toscana era quello di verificare se l'uso dei gessi nella ricopertura e sigillatura delle discariche potesse comportare effetti negativi sulla composizione del percolato, sulle acque di ruscellamento, sull'accrescimento della vegetazione e sulle emissioni diffuse.

Decorsi i due anni di sperimentazione, l'ARPA Toscana, dopo aver rilevato che la copertura a base di gesso aveva modificato la composizione delle acque di ruscellamento e ha influenzato negativamente lo sviluppo della copertura vegetale, concludeva, nella sua relazione in data 11 agosto 2017, a firma del responsabile del Dipartimento di Grosseto, dottor Roberto Palmieri, come segue: *"in conclusione, a parere di ARPA Toscana, considerata l'intera durata della sperimentazione, confermando quanto già riportato nella precedente relazione prot. n. 13812/2015, nel complesso gli obiettivi fissati nel Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4915 del 10/11/2011 non sono stati raggiunti."*

10. L'utilizzo dei gessi rossi in agricoltura

Infine - come hanno messo bene in evidenza le indagini del Carabinieri del NOE di Grosseto, di cui al successivo paragrafo - deve essere rilevato che la *Tioxide Europa* Srl di Scarlino ha ottenuto nel 2010 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la registrazione del rifiuto speciale "Gesso Rosso", quale correttivo di terreni agricoli, con il nome commerciale di "Agriges", ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2010.

Tuttavia, si ritiene che tale autorizzazione ministeriale non sia sufficiente per la verifica dell'impatto ambientale e dell'inquinamento che questi gessi possono provocare nei terreni e nelle falde, quando vengano sparsi sui terreni agricoli.

Invero, il decreto legislativo n. 75 del 2010 disciplina le caratteristiche dei fertilizzanti in agricoltura, ma, a parte n. 7 (sette) metalli, non fornisce nessuna indicazione sul controllo degli altri inquinanti presenti nei gessi, al fine di evitare danni ambientali.

In particolare, il decreto legislativo n. 75 del 2010 prevede il solo controllo dei limiti per i seguenti inquinanti: Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco.

Tuttavia, come si è visto, nei gessi rossi gli inquinanti principali che possono comportare un grave impatto ambientale, sono altri, e cioè il Manganese, il Vanadio, il Ferro, i Solfati e i Cloruri, per i quali il decreto legislativo n. 75 del 2010 non stabilisce limiti.

L'unica norma che permette il controllo ambientale sui materiali che vengono depositati sul suolo è il DM 5 febbraio 1998, con le sue due prescrizioni, e cioè la verifica del *test* di cessione (eluato) e la verifica sul *tal quale* delle CSC della tabella 1 A sui terreni ad uso verde (cui sono equiparati i terreni agricoli).

Come si è visto, i gessi rossi di Scarlino non rispettano queste caratteristiche e, di conseguenza, non sono idonei nemmeno per essere depositati sui terreni agricoli come correttivi, poiché, una volta depositati, rilasciano inquinanti, mettendo a rischio di contaminazione sia i terreni, sia le falde acquifere.

11. Le indagini dei Carabinieri

Il Comandante dei Carabinieri forestali di Grosseto, Alessandra Baldassarri, nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2020, ha riferito che i "gessi rossi" di Scarlino hanno diverse destinazioni e, cioè, 1) come rifiuti a discarica "*a piè fabbrica*" e cioè presso la stessa azienda nel comune di Scarlino ovvero 2) come materiale di ripristino dell'*ex* cava di Montioni o ancora 3) anche come correttivo ammendante agricolo, con il nome commerciale di «Agriges» e, infine, quale ultimo utilizzo, 4) come sottoprodotto, che viene in piccola percentuale riutilizzato come recupero rifiuto, presso i cementifici (circa 1.000/1500 tonnellate/mese).

La prima destinazione, come rifiuti "*a piè fabbrica*" - si tratta della discarica presso lo stabilimento e il luogo di produzione del rifiuto - è una destinazione che i Carabinieri, a livello di accesso, non hanno mai ispezionato e verificato e, tuttavia, da informazioni acquisite presso la *Venator*, sono venuti a conoscenza che, nel corso dell'anno 2019, sono stati smaltiti nella discarica "*a piè fabbrica*" circa 30 mila tonnellate di gessi rossi.

La seconda destinazione è quella che riguarda l'*ex* cava di Montioni, cioè l'utilizzo dei gessi rossi nelle operazioni di recupero ambientale dell'*ex* cava del sito di Poggio Speranzona e di Poggio Bufalaia, in località Montioni, nel comune di Follonica. I gessi rossi vengono utilizzati, da oltre quindici anni, per tale destinazione e, cioè per il ripristino di un'*ex* cava esaurita.

I "gessi rossi" partono dallo stabilimento di Scarlino come rifiuto CER 061101 verso l'*ex* cava di Montioni, nel comune di Follonica, percorrendo circa diciotto chilometri.

Si tratta di rifiuto della tipologia di quelli che possono essere recuperati e riutilizzati per diversi scopi, come dispone il Titolo IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 - il Testo unico ambientale -

che, all'Allegato C, parla di operazioni di ripristino ambientale con il codice R10 (dove R sta per recupero e 10 corrisponde al ripristino ambientale): trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia. Il materiale oggetto del trasporto viaggia con formulario.

Di particolare rilievo è la quantità di questi trasporti, intesi come quantità di camion e i relativi viaggi che tutti i giorni vengono fatti su questo tratto stradale.

È sufficiente pensare - ha riferito il Comandante dei Carabinieri forestali di Grosseto - che dalla *Venator* di Scarlino alla cava di Montioni viene movimentata una quantità massima mensile di circa 40 mila tonnellate di materiale. Dunque, con una media settimanale di circa 10 mila tonnellate e giornaliera di 2.000 tonnellate, che tradotti in trasporti con camion equivale a circa 70 trasporti al giorno, escludendo il prefestivo e i festivi del sabato e della domenica.

Comunque, in totale, la media annuale è di circa 200 mila tonnellate di gessi rossi, conferiti nella cava di Montioni, come risulta dai documenti ufficiali e, in particolare, dai dati dei conferimenti annuali, quali riportati nel cosiddetto Accordo volontario del 2004 e richiamati nelle relazioni di monitoraggio svolte da ARPA Toscana.

Si verifica, nella specie, un vero e proprio *stress* viario e ambientale - quale sottolineato dal prefetto di Grosseto, Fabio Marsilio, nel corso della sua audizione 19 febbraio 2020 - se si considera che a questi trasporti di gessi rossi si aggiunge anche la movimentazione sulla medesima rete viaria degli automezzi carichi di marmettola, costituita dalla polvere di marmo, risultante dall'estrazione e dalla lavorazione dello stesso marmo, che dalle cave di Carrara viene trasportata presso lo stabilimento di Scarlino, per essere miscelata con lo scarto liquido - fangoso della produzione del Biossido di Titanio.

Nel corso dell'ultimo decennio sono stati effettuati controlli di natura preventiva. È stata monitorata l'evoluzione e lo sviluppo dell'area della cava nel tempo, anche in considerazione del fatto che l'area è prossima alla riserva naturale statale, denominata "la Marsiliana", costituita nel 1980 e gestita dall'ex Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei carabinieri.

Pertanto - di fatto - i mezzi di trasporto dei gessi rossi transitano attraverso la riserva stessa, che chiaramente è sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali.

Infine, con riguardo alla vincolistica, merita di essere sottolineato che l'area specifica intorno al perimetro di cava non ha vincoli ambientali e paesaggistici, mentre tali vincoli sono presenti all'interno dell'area più vasta che la circonda.

Ebbene, all'interno di quest'area - che è un tratto di quei diciotto chilometri di strada che partono dallo stabilimento di Scarlino ogni giorno dal lunedì al venerdì passano una settantina di camion, che trasportano questi gessi rossi, già miscelati con la marmettola, che a loro volta rilasciano polvere rossa lungo il loro percorso.

Presso la cava è conservata una copia dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 208 e dell'articolo 298-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, rilasciata alla Sepin srl, che ha sede legale a Scarlino. Sono autorizzazioni rilasciate dalla regione Toscana con due determinazioni, che hanno autorizzato presso l'ex cava di Montioni la bonifica *fase uno* e la bonifica *fase tre*. La bonifica *fase due* ancora è al vaglio dell'autorizzazione da parte della regione Toscana.

I gessi rossi giunti in cava, vengono trattati tramite una operazione meccanica di compattazione mediante pale meccaniche, che hanno la finalità di renderli impermeabili, quindi non suscettibili al rilascio di elementi inquinanti e così verrebbero recuperati.

In realtà - come si è visto - accade che rilascino inquinanti.

Peraltro, in considerazione dell'approssimarsi dell'esaurimento di questa cava, il cui ciclo si chiuderà tra quest'anno e il prossimo 2022, i Carabinieri stanno facendo il monitoraggio anche per individuare nuovi siti, le nuove cave, che possono essere destinatarie dei gessi rossi, dopo quella di Montioni. Una di queste è la cava Bartolina, che però pare ad oggi essere stata al momento fermata.

Un'altra destinazione dei gessi rossi - ha proseguito il Comandante dei Carabinieri forestali - è quello di essere utilizzati come correttivo ammendante agricolo con il nome commerciale di «Agriges».

Invero, quest'ultimo tipo di destinazione è iniziato a fine del 2012, inizio del 2013, quando l'azienda *Tioxide*, oggi *Venator*, aveva proposto agli agricoltori della piana di Scarlino il materiale di scarto della lavorazione del Titanio, i cosiddetti «gessi rossi», come ammendante, correttivo dei terreni agricoli.

A tal proposito, sono stati svolti dai Carabinieri del Corpo forestale dello Stato accertamenti che hanno riguardato i terreni agricoli sui quali venivano distribuiti i gessi rossi col nome di «Agriges», fino a quel momento inviati, sempre, con il codice CER 061101, presso l'ex cava dismessa di Montioni.

Per quanto riguarda queste verifiche, i Carabinieri forestali hanno accertato che, nel corso del 2010, l'allora titolare società *Tioxide Europe* aveva presentato e ottenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali domanda di iscrizione ai sensi del decreto specifico sugli ammendanti e, cioè il decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, il quale ha riordinato e revisionato la disciplina in materia di fertilizzanti nell'allegato specifico correttivi.

Sicché, nel registro dei fertilizzanti per l'agricoltura convenzionale, è stato iscritto un fertilizzante appartenente alla famiglia dei correttivi, con il nome commerciale di «Agriges».

Il Comandante dei Carabinieri forestali ha concluso il suo intervento, affermando che «È stato riconosciuto dal Mipaaf, infatti, come fertilizzante e con tanto di numero di registrazione».

A sua volta, il Comandante del NOE di Grosseto, Umberto Centobuchi, nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2020, ha riferito che era partita un'indagine dalle risultanze di alcuni accertamenti che erano stati svolti a partire dal mese di ottobre del 2012 dal Corpo forestale - allora Corpo forestale dello Stato - e anche dalla stessa Polizia municipale di Scarlino.

Invero, erano stati eseguiti dei campionamenti del correttivo "Agriges", oggetto di spandimento in alcuni poderi della località di Pian d'Alma del comune di Scarlino, che ricadono nell'ambito del complesso agricolo forestale regionale le "Bandite" di Scarlino.

In particolare, le analisi di laboratorio eseguite avevano posto in evidenza la presenza di elementi in concentrazione superiore a quella massima consentita dalla tabella 1 lettera a) allegato 5, Parte IV del Testo unico ambientale e ciò in relazione alle soglie di contaminazione del suolo e sottosuolo (CSC) per i parametri del cromo - rilevato con una concentrazione pari al doppio del limite massimo consentito - e del vanadio, rilevato in concentrazioni sette volte superiori al limite massimo consentito (metalli pesanti).

In particolare, la Polizia municipale di Scarlino aveva riportato le risultanze di queste attività e di questi accertamenti preliminari alla Procura della Repubblica in Grosseto.

Successivamente, il NOE di Grosseto aveva ricevuto una delega specifica dalla stessa Procura, ascritta al procedimento penale n. 13/19 modello 45, quindi, il procedimento penale era nato contro ignoti, in quanto si trattava dei cosiddetti "atti relativi".

In seguito a tale delega, il NOE a partire dal 2013 svolgeva una serie di attività preliminari, con l'ispezione dei terreni in cui veniva sparso l'ammendante (peraltro, già ispezionate anche dalla Polizia municipale).

Quindi, il NOE - mediante l'analisi della documentazione acquisita dal Corpo di polizia municipale di Scarlino - ricostruiva il quantitativo di "Agriges", commercializzato dall'allora *Huntsman Tioxide Europe* di Scarlino, oggi *Venator Italy* e destinato a uso agricolo, come correttivo, in quanto solfato di calcio.

Il quantitativo di gessi rossi destinato all'agricoltura e oggetto di spandimento veniva dal NOE quantificato in circa 5 mila tonnellate, nonostante che contenessero metalli - tipo berillio, cobalto, cromo totale, cromo esavalente, manganese e vanadio - oltre ad anioni (cloruri e solfati), in concentrazioni di molto superiore ai limiti consentiti, come si è detto.

Nella specie, non veniva usato altro tipo di fertilizzante, ma i terreni delle Bandite di Scarlino venivano adibiti a spandimento di questo "Agriges", che veniva ceduto quasi regalandolo, (in particolare, all'epoca veniva venduto dall'azienda a un euro a tonnellata), al fine di verificarne quale fosse effettivamente il loro apporto ai terreni.

I suddetti poderi ricadevano in questo complesso agricolo forestale, che fa parte del patrimonio indisponibile della regione Toscana ed è gestito dalle Bandite di Scarlino.

La delega del NOE venne espletata, in primo luogo, corroborando gli elementi già emersi a seguito dell'attività di accertamento svolta dalla Polizia municipale e formulando le prime ipotesi di reato, che erano ascritte all'articolo 256 comma 1 del Testo unico (gestione illecita dei rifiuti).

All'esito dei primi accertamenti, la Procura della Repubblica passò il fascicolo dal registro cosiddetto modello 45 (informativa non costituente notizia di reato) al registro modello 21, con iscrizione già dei primi soggetti come indagati, in particolare, il procedimento venne iscritto al n. 2353/14 RG modello 21, titolare il dottor Stefano Pizza, il quale, nel settembre del 2014, nominava due diversi consulenti tecnici, un agronomo e un chimico, i quali - a loro volta - si rivolsero a laboratori di fiducia, quale la società consortile Palmer di Latina.

L'inchiesta venne estesa anche all'utilizzo dei gessi rossi per il recupero dell'ex cava esaurita di Montioni.

Si spiega così la ragione per cui vennero nominati due consulenti, in quanto si trattava di verificare gli ambiti diversi dei due differenti destini dei gessi rossi e, cioè, quello del ripristino ambientale e quello della commercializzazione, come ammendante in agricoltura nel settore agronomico.

Insieme all'opera dei consulenti, poi l'attività di indagine ebbe ulteriori sviluppi, mediante una serie di accessi allo stabilimento, volti all'acquisizione di copiosa documentazione amministrativa relativa al regime autorizzatorio.

Ulteriore documentazione in materia venne acquisita anche presso il Dipartimento ARPAT di Grosseto e con i periti venne visionato l'intero processo produttivo. Venne ispezionata la discarica a "piè di fabbrica" e, soprattutto, l'ex cava di quarzite di Montioni di Follonica.

Sta di fatto che l'azienda risultava regolarmente autorizzata con AIA della provincia per entrambi i settori anzidetti.

In merito all'Agriges, i Carabinieri del NOE accertavano che effettivamente la *Tioxide Europe* era all'epoca autorizzata per commercializzare questo prodotto come correttivo in agricoltura, avendo ottenuto nel 2009 l'iscrizione al registro dei fabbricanti dei fertilizzanti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel 2010 addirittura otteneva anche l'iscrizione del "solfato di calcio precipitato" nella tabella dei fertilizzanti prevista dal decreto legislativo n. 75 del 2010.

Da questa iscrizione nacque il nome commerciale di «Agriges».

Analogamente, per quanto riguarda l'attività di ripristino ambientale, i Carabinieri avevano modo di verificare che anche questa era regolarmente autorizzata da determine rilasciate dalla

provincia di Grosseto e dal comune di Follonica, sulla scorta anche di un “*Accordo volontario*” tra la regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni del comprensorio, quindi, Follonica, Roccastrada, Montieri, Massa Marittima, Gavorrano e Scarlino.

Veniva acclarata la regolare autorizzazione all’avvio di questi gessi rossi all’attività di ripristino ambientale e morfologico dell’ex cava di quarzite, fino a quando - nel corso di uno di questi accessi - insieme ai consulenti tecnici del pubblico ministero, furono eseguiti diversi campionamenti.

In particolare, ai fini del recupero ambientale, venne eseguito un primo campionamento all’altezza dell’impianto di trattamento dell’effluente acido, cioè, il campionamento venne effettuato nella stessa fabbrica, dove veniva prodotto il Biossido di Titanio.

Altro campionamento venne effettuato nella ex cava di quarzite di Montioni, anche su un “rifiuto violaceo”, così definito, che attirò l’attenzione degli inquirenti, per il colore viola acceso e che era costituito da rifiuti che affioravano dalla massa e che percolavano con questa colorazione particolare.

I rapporti di prova di questi campionamenti fecero emergere delle risultanze dalle quali gli inquirenti presero contezza del tema.

Venne così formulata un’ipotesi di reato più complesso - ha proseguito il Comandante del NOE di Grosseto - più articolato, posto che il campione di gesso rosso che era stato campionato in fabbrica, quindi, all’altezza dell’impianto di trattamento dell’effluente acido, era risultato non idoneo all’utilizzo per recupero ambientale.

Questo perché, come si è detto, i gessi rossi presentavano una concentrazione di cloruri nel *test* di cessione superiori ai limiti imposti dall’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e, inoltre, erano superate le concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC), per i metalli pesanti di cui alla tabella 1 allegato 5 Parte IV, relativamente ai parametri berillio, cobalto, cromo totale, cromo esavalente e vanadio, essendo stati rilevati - per questi metalli - una concentrazione di ben cinque volte superiore ai limiti consentiti per ciascuno di essi.

La conferma della non idoneità all’utilizzo per il ripristino della cava di Montioni venne anche dagli esiti del terzo campione prelevato nella cava (campione violaceo).

Anche questo risultava non conforme ai criteri previsti nell’utilizzo per recupero ambientale poiché presentava concentrazioni nel *test* di cessione superiori ai limiti imposti dall’allegato 3 al D.M. del 1998 relativamente ai seguenti parametri: carbonio organico disciolto, nichel, cloruri, fluoruri e solfati.

Inoltre, presentava il superamento delle CSC per i metalli pesanti, relativamente ai parametri di antimonio, arsenico, mercurio e vanadio.

La relazione peritale del consulente si concludeva proprio con un giudizio di non idoneità per questi motivi al ripristino ambientale, ma di idoneità allo smaltimento in discariche autorizzate a ricevere questo rifiuto, che veniva classificato «rifiuto speciale non pericoloso».

Analogamente, per accertare il possesso delle caratteristiche di correttivo per i suoli agricoli, venne eseguita l'analisi su di un campione di "Agriges", pronto alla vendita.

Anche in tal caso le analisi del prodotto accertarono la non conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 75 del 2010, normativa di settore, in quanto il campione analizzato non rispettava le concentrazioni minime di calcio e di zolfo e, inoltre, presentava una concentrazione di cromo esavalente superiore al limite imposto dal medesimo decreto e, precisamente, oltre sei volte il limite.

Quindi, in entrambe le circostanze, le relazioni peritali si sono concluse con un giudizio di inidoneità dei gesti rossi sia all'utilizzo dell'attività di recupero ambientale delle cave esaurite, sia all'utilizzo in agricoltura come ammendante.

Partendo da questo assunto, è stato ragionevole ritenere che, non potendo essere impiegati in questo modo, dovessero essere invece smaltiti questi rifiuti in discariche autorizzate a riceverli.

Pertanto, con un lavoro abbastanza certosino e complesso - ha riferito ancora il Comandante del NOE di Grosseto - venivano ricostruiti tutti i volumi di questi rifiuti gestiti con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014: in particolare, risultò che ne erano stati trattati circa 710 mila tonnellate, di cui 5 mila circa come "Agriges", come si è sopra rilevato, e 705 mila circa, come rifiuto gesso rosso, da avviare all'attività di ripristino ambientale della cava di quarzite di Montioni.

Sulla base di questi volumi gli inquirenti ricostruivano quello che poteva essere un'ipotesi di ingiusto profitto, dovuto al sensibile abbattimento dei costi che la *Venator* avrebbe dovuto sostenere, se avesse smaltito correttamente questi rifiuti.

Fatti i necessari calcoli, emergeva nel totale una somma pari a circa 48 milioni di euro: quindi, sicuramente un ingiusto profitto, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che giustificava, insieme ad altri elementi oggettivi e soggettivi, quella che per gli inquirenti era il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, poiché, oltre all'ingiusto profitto, vi erano l'ingente quantitativo di rifiuti, pari a 710 mila tonnellate, nonché il carattere imprenditoriale e una serie di condotte ripetute nel tempo.

Veniva pertanto formulata una prima ipotesi di articolo 260 del Testo unico ambientale, oggi 452-*quaterdecies* del Codice penale, rimettendo all'Autorità giudiziaria una nota informativa, in data 25 settembre 2015, nella quale venivano posti in evidenza gli elementi di prova raccolti e le posizioni di eventuali responsabilità, in ordine alle quali andavano approfondite le indagini, ascritte a tre indagati.

In sintesi, si trattava dell'amministratore delegato *pro tempore* della *Tioxide Europe*, del direttore dei lavori del progetto di ripristino ambientale della cava di Montioni e del responsabile delle Bandite di Scarlino.

Tuttavia - concludeva il Comandante del NOE di Grosseto, nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2020 - nonostante l'impegno profuso nell'attività di indagine, era accaduto che dalla data dell'informativa l'unica notizia avuta era stata quella che la Procura della Repubblica di Grosseto, non ritenendosi competente sull'ipotesi di reato, aveva trasmesso il fascicolo processuale alla Procura della Repubblica di Firenze - Direzione distrettuale antimafia per competenza sul reato.

In effetti, nella relazione depositata dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Grosseto del 5 febbraio 2020 si legge che gli atti relativi al procedimento penale n. 14/2353 R.G.N.R. erano stati trasmessi per competenza il 26.10.2015 alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze (doc. 516/2).

Fatto sta che da allora, il NOE di Grosseto non è stato più attivato per le indagini da parte della Procura distrettuale di Firenze e, quindi, non ha ricevuto ulteriori deleghe, nonostante le richieste di attività di indagini particolari e le richieste di misure cautelari reali, avanzate sulla base di dati obiettivi, rappresentati dai quattro campionamenti eseguiti, che avevano confermato l'inquinamento dei gessi rossi (i tre del NOE, con i consulenti e quello della Polizia municipale).

Risulta che "il fascicolo della Procura della Repubblica di Firenze DDA è stato iscritto al n.ro 15787/15" (cfr. *resoconto dell'audizione del Comandante del NOE dei carabinieri del 19 febbraio 2020, pag.11*).

La situazione attuale è che la *Venator Italy* continua a gestire i gessi rossi, come ha sempre fatto, in forza di una determina della regione Toscana del 2017, che li ha autorizzati anche in deroga alla normativa. Soggetto attuatore è la società Sepin presso la *ex* cava di quarzite di Montioni, dove vengono conferite mediamente circa 200 mila tonnellate di gessi rossi all'anno.

Attualmente, sono state superate le 3 milioni di tonnellate conferite dalla *Venator* nella cava esaurita di Montioni.

Il procedimento - ha concluso il Comandante del NOE - è radicato presso la Procura della Repubblica in Firenze e, essendo trascorsi cinque anni, potrebbe essere stato archiviato ovvero potrebbe essere passato in delega a qualche altro organo di polizia giudiziaria.

12. Le Indagini della Procura della Repubblica in Firenze

Tutte queste informazioni sono state riferite dagli organi di Polizia giudiziaria, mentre il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Grosseto, dottoressa Maria Navarra, sentita nel corso della missione in Toscana della Commissione di inchiesta, in data 19 febbraio 2020, ha dichiarato che per quanto riguarda i gessi rossi *“potrebbe esserci ancora il segreto investigativo”* (resoconto audizione, pag. 2) e, a tal proposito, ha depositato una relazione (doc. 516/2), che è stata segretata nella parte relativa alle vicende del procedimento penale n. 2353/14, modello 21 (concernente i gessi rossi destinati alla cava esaurita di Montioni o ai suoli agricoli delle Bandite di Scarlino) e del successivo trasferimento del fascicolo processuale alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, Direzione Distrettuale Antimafia, vicende che, viceversa, sono state puntualmente e ampiamente rappresentate dal Comandante del NOE e dal Comandante dei Carabinieri forestali.

A seguito di richiesta di informazioni sull'esito del procedimento penale, da parte dell'ufficio di Presidenza della Commissione d'inchiesta, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze - DDA, con nota in data 5 agosto 2020 (pervenuta il 7 agosto 2020), a firma del sostituto procuratore Giulio Monferini (doc. 677/2), riferisce quanto segue: *“Con riferimento alla richiesta in oggetto avente a specifico riferimento le vicende del proc. 2353/14 rg pm della Procura di Grosseto, si conferma, in esito a ricerche sul registro generale, che lo stesso risulta pervenuto a questo ufficio nel mese di novembre 2015. Il medesimo è stato rubricato al n. 16912/2015/21 a carico di Musso Valter e assegnato al dott. Ettore Squillace. Il fascicolo, quindi, è stato riunito al proc. pen. n.ro 15787/2014/21 DDA dal medesimo pubblico ministero titolare di entrambi i procedimenti.*

Nel dicembre 2017 il procedimento 15787/2014/21 in cui era confluito il proc. 16912/2015 è stato assegnato al sottoscritto, in quanto l'originario titolare è stato trasferito ad altro incarico. Il sottoscritto ha provveduto a completare le indagini e a esercitare l'azione penale per le ipotesi di reato per le quali era stata richiesta misura cautelare a carico dei titolari delle ditte Lonzi e Rari, nonché per alcuni dei conferitori di ingenti quantità di rifiuti pericolosi da parte di produttori che si avvalevano degli impianti livornesi della Lonzi e della Rari per il trattamento preliminare al conferimento in discarica”.

La vicenda delle ditte LONZI e RARI è stata ampiamente trattata nella relazione territoriale sulla regione Toscana (parte III, capitoli 7, 8 e 9), approvata dalla Commissione d'inchiesta nella seduta del 28 febbraio 2018 (relatori Laura Puppato e Stefano Vignaroli).

La nota del Procuratore Monferini prosegue, rappresentando che *“Fra i clienti delle predette ditte Lonzi e Rari era stata inizialmente individuata nell'indagine anche la Tioxide di Scarlino e*

indagato il suo legale rappresentante, Musso Valter, per una ipotesi di conferimento abusivo di rifiuti a potenziale contenuto radioattivo.

Questa ipotesi di reato non ha trovato riscontro nelle successive indagini e la posizione della Tioxide e di Musso Valter in relazione ai rapporti commerciali e di gestione rifiuti con le ditte Rari e Lonzi è stata fatta oggetto di richiesta di archiviazione e archiviata dal Gip.

La posizione della Tioxide e di Musso Valter rimane oggetto di valutazione per le determinazioni da assumere in ordine alla diversa vicenda che riguarda invece i cosiddetti gessi rossi conferiti alla cava esaurita di Montioni e agli ammendanti conferiti alle Bandite di Scarlino, con riferimento alla eventuale abusività della condotta posta in essere e all'eventuale coinvolgimento del direttore dei lavori del ripristino ambientale della cava e del responsabile delle Bandite di Salino. Tali valutazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale saranno adottate quanto prima, allo scadere del termine di sospensione feriale, essendo sostanzialmente completo il quadro probatorio in atti”.

In sostanza, la Procura della Repubblica in Firenze - dopo aver rappresentato che le posizioni degli indagati riconducibili alla società *Tioxide Europe* erano state archiviate, con riferimento a un traffico organizzato di rifiuti in ipotesi radioattivi (procedimento penale n. 15787/14) - riferisce che la diversa vicenda dei “gessi rossi” era confluita nello stesso fascicolo processuale dei rifiuti radioattivi, in quanto concerneva la medesima società (*Tioxide*) e gli stessi indagati.

Conclude, quindi, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze che il quadro probatorio relativo ai gessi rossi è completo, sicché allo scadere del termine di sospensione feriale, avrebbe valutato l’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti dei responsabili.

Viceversa, con l’ultima nota, trasmessa in data 30 novembre 2020 (doc. 729/2), lo stesso Procuratore Monferini, a seguito di specifica richiesta del Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta, precisa - andando di diverso avviso rispetto alla nota inviata il 5 agosto 2020 - che le indagini non sono terminate e che *“attualmente sono in corso accertamenti tecnici coperti da segreto, finalizzati a comprendere i complessi profili anche di deroga autorizzatoria che risultano essere stati concessi e reiterati per la realizzazione dell’opera”*.

La nota della Procura della Repubblica prosegue dicendo che si tratta di un *“accertamento che si è reso necessario in quanto si è rilevato che dall’anno 2016 - 2017 sono intervenute modifiche normative che hanno inciso sul TU ambiente con riferimento alle tipologie di rifiuti interessati dall’indagine e che si sono riflesse sul titolo autorizzatorio”*.

Ci si riferisce in particolare all’articolo 298-bis - contenente "Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio" - commi 6 bis e 6 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Conclude, la nota che non appena gli accertamenti tecnici coperti da riservatezza e segreto saranno terminati sarà cura dello scrivente dare tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione.

Rimane a questo punto da chiedersi quali indagini la Procura distrettuale di Firenze ha svolto nei cinque anni decorsi dalla presa in carico del fascicolo processuale dal tribunale di Grosseto e, cioè dal mese di ottobre 2015 e perché, solo oggi, si accorga che sono intervenute nel frattempo modifiche normative, che hanno inciso sul Testo unico ambiente, con riferimento alle tipologie di rifiuti interessati dall'indagine e che “*si sono riflesse sul titolo autorizzatorio*”, precludendo così a una ipotesi di archiviazione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

13. Le alternative per ridurre la produzione dei rifiuti

Infine, andrebbe posta l'attenzione sul processo produttivo del Biossido di Titanio, che viene svolto attualmente nello stabilimento di Scarlino gestito dalla società *Venator Italy* srl.

Il processo, dal punto di vista prettamente ambientale, presenta una criticità che allo stato sembra difficilmente rimediabile e cioè l'enorme quantità di rifiuti che si originano dalla produzione del Biossido di Titanio.

Come si è detto, per ogni tonnellata di Biossido di Titanio prodotto, si generano sei tonnellate di gesso rosso, un rifiuto che presenta molte difficoltà per essere correttamente smaltito, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto per la mancanza di impianti idonei a smaltirlo correttamente. Per come si presenta il rifiuto, al momento, l'unico impianto idoneo a smaltirlo è la discarica, posto che altre modalità di smaltimento, quali quelle attuate finora come ripristini o recuperi ambientali, si sono rivelate contaminanti delle matrici ambientali.

Tuttavia, deve essere sottolineato non si ritiene giustificabile che siano le istituzioni a farsi carico di trovare soluzioni al problema dei rifiuti prodotti dalla *Venator* di Scarlino, come è avvenuto dal 2004 e continua ad avvenire ancora oggi, per altro, offrendo soluzioni, criticabili sotto l'aspetto della legittimità normativa, che consentono enormi risparmi all'azienda produttrice dei rifiuti, ma fortemente impattanti sull'ambiente, le cui conseguenze poi, in termini di risanamento dell'ambiente, ricadranno sulla comunità.

Bisognerebbe, quindi, pensare ad un nuovo processo produttivo che generi minori quantità di rifiuti o che generi rifiuti meno impattanti sull'ambiente.

Riguardo a questo aspetto, sono già in corso degli studi e delle sperimentazioni, quali per esempio processi per ricavare dal rifiuto prodotti utili. Nell'ottica di ridurre il quantitativo dei rifiuti, è stato avviato un progetto di sviluppo di un nuovo processo che permetta di ottenere, a

partire dall'effluente fortemente acido derivante dal processo del Biossido di Titanio, un prodotto vendibile sul mercato.

Il prodotto individuato è il Solfato Ferroso Epta-idrato umido (Copperas), da trasformare poi nelle varie forme commercialmente più apprezzate quali Solfato Ferroso anidro e Solfato Ferrico. Tale impianto è stato avviato nel 2015 già dalla stessa *Tioxide*.

I Solfati di Ferro così prodotti sono stati largamente utilizzati nel trattamento acque, nella produzione di cemento come agenti riducenti, nella produzione di ossidi di ferro e nell'alimentazione animale.

Le notizie sopra riportate sono state estratte dal “Dossier informativo” del dibattito pubblico sull'uso dei gessi per il ripristino ambientale di cave, svoltosi tra febbraio e giugno 2017, con la partecipazione delle diverse istituzioni, dei cittadini dei comuni interessati, dei forum ambientalisti e della stessa società produttrice dei gessi rossi di Scarlino. Il rapporto finale del dibattito è stato redatto il 29 luglio 2017 dalla responsabile del dibattito pubblico, Chiara Pignaris.

Le informazioni sull'impianto avviato nel 2015 per produrre il Solfato Ferroso Epta-idrato umido (Copperas), sono state fornite dalla stessa *Huntsman Pigments & Additives Italy* srl di Scarlino, nell'ambito del suo contributo durante il dibattito pubblico.

Di seguito si riporta la fonte con il link per scaricare il *dossier*.

Fonte:

<https://open.toscana.it/documents/373124/406604/Dossier+informativo+approfondito/8f6ecbb0-ba13-474c-9345-c1d14ad0cc6d>, pag. 26).

14. Conclusioni

L'applicazione del Biossido di Titanio è molto variegata, poiché viene utilizzato per molteplici prodotti: dalle vernici al settore alimentare, a materie plastiche, carta, inchiostri.

In particolare, oltre la metà dell'intera produzione mondiale dei pigmenti di biossido di titanio trova impiego nella realizzazione di pitture decorative per interni ed esterni, pitture industriali (autovetture, elettrodomestici, ecc.), pitture per qualsiasi tipo di supporto. È sempre più crescente, inoltre, l'impiego del biossido di titanio nella fabbricazione di materie plastiche per la produzione di articoli per la casa, di cavi elettrici, di materiali da costruzione, di pavimentazione, di rivestimenti murali e laminati plastici. L'anatasio, una delle tre forme cristalline del biossido di titanio, possiede un punto di bianco più elevato e trova impiego nel settore cartario e nella fabbricazione di gomme, mastici, adesivi, isolanti, porcellane, prodotti cosmetici, farmaceutici e per le fibre artificiali.

Secondo l'associazione europea dei produttori di TiO₂ (TDMA), anche la produzione di carta assorbe una grande quantità di Titanio, in quanto viene usato come sbiancante.

Il Biossido di Titanio, in Italia, viene prodotto nello stabilimento di Scarlino (GR) dalla *Venator Italy* srl, ex *Tioxide Europe* srl.

I "gessi rossi" sono un rifiuto, realizzato mediante l'unione dei residui di due diverse produzioni, le marmettole della provincia di Carrara e i fanghi rossi della provincia di Grosseto, vengono prodotti a Scarlino dalla società *Venator Italy* srl (ex *Tioxide Europe* srl ed ex *Huntsman P&A Italy* srl) e smaltiti - per la quasi totalità della produzione - nel ripristino ambientale dell'ex cava esaurita di Poggio Speranzona, in località Montioni, nel comune di Follonica.

La società produttrice, la *Venator*, ex *Tioxide*, è una multinazionale che ha sedi anche in Europa e quello di Scarlino è l'unico stabilimento in Italia.

Gli scarti di lavorazione sono la tionite e il solfato di calcio: in particolare, il solfato dà origine al gesso. Lo smaltimento dello scarto di lavorazione costituisce una delle priorità della regione Toscana, sia per l'elevata quantità, sia per le sue caratteristiche, che presentano notevoli criticità per lo smaltimento di questo rifiuto: basti pensare che la produzione di una tonnellata del prodotto "biossido di titanio" comporta come scarto sei tonnellate di gesso rosso, pari a circa 200 mila tonnellate all'anno.

Se si considera che tutti gli altri comparti produttivi nella regione Toscana, come il cartario e il conciario, hanno una produzione di scarti intorno alle 200 mila tonnellate (dunque di pari importo), si comprende l'importanza della tematica della gestione dei "gessi rossi" nella regione Toscana.

È evidente che la grande quantità di "gessi rossi" costituisce un serio problema di smaltimento degli stessi anche per la regione Toscana, come ha dichiarato l'assessore regionale all'ambiente, Federica Fantoni, nel corso della sua audizione del 19 febbraio 2020.

L'autorizzazione del suo uso (il ripristino ambientale dell'ex cava esaurita di Montioni), nella forma di autorizzazione a recupero dei rifiuti, è stata data in seguito all'accordo volontario, sottoscritto in data 24 febbraio 2004, tra la regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni di Grosseto, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Roccastrada, l'ARPAT, l'ASL n. 9, la società *Tioxide Europe* srl e le organizzazioni sindacali di categoria.

Sulla base di tale accordo, è stata quindi autorizzata al recupero la società Follonica Cave e Miniere s.r.l., con D.D. della provincia di Grosseto n. 1064 del 19 maggio 2004.

Successivamente tale autorizzazione è stata volturata al comune di Scarlino - Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale "Bandite di Scarlino".

Da ultimo, l'autorizzazione al recupero ambientale e morfologico della cava con l'utilizzo dei gessi rossi è stata rilasciata alla società Sepin srl, con gli atti della regione Toscana n. 2835 del 14 marzo 2017 e n. 13732 del 13 agosto 2019.

L'apporto dei gessi rossi nella cava è iniziato nell'anno 2004.

Il recupero ambientale era condizionato al rispetto ai seguenti limiti:

- al rispetto delle CSC della colonna A, tabella 1, Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 sul materiale *tal quale*, ma a partire da marzo 2017, tale rispetto è stato escluso per i parametri Cromo e Vanadio;
- al rispetto del *test* di cessione dell'allegato 3 del D. M. 05/02/98, ma a partire da aprile 2006 è stato escluso il rispetto del limite per il parametro solfati e a partire dal dicembre 2015, è stato escluso anche il rispetto del limite per il parametro Cloruri.

Tutti i controlli analitici effettuati dall'ARPA dal mese di marzo 2007 al mese di novembre 2019, elencati nelle tabelle delle pagine 14 e 15, hanno posto in evidenza il mancato rispetto delle prescrizioni, contenute nelle autorizzazioni.

Tale mancato rispetto delle prescrizioni è imputabile alla Venator, società produttrice dei fanghi, alle Bandite di Scarlino e alla Sepin, quali utilizzatori degli stessi, e viene contestato:

- in modo sistematico e continuativo fino al mese di dicembre 2015 per il superamento del *test* di cessione, per il parametro Cloruri, e in 7 controlli tra il 2009 e il 2014, per il superamento del *test* di cessione, per i parametri Nichel e Rame
- in modo sistematico e continuativo fino al mese di marzo 2017 per il superamento, in tutti i controlli, delle CSC per i parametri Cromo e Vanadio.

Nonostante il mancato rispetto delle suddette condizioni e la conseguente inidoneità dei gessi rossi per il ripristino ambientale della cava, né l'ARPA Toscana, autorità di controllo, né le altre autorità competenti (regione, provincia di Grosseto, comune di Scarlino e comune di Follonica) hanno chiesto di fermare i conferimenti, né tantomeno hanno chiesto di ripristinare lo stato dei luoghi in cui erano stati depositati i gessi non conformi e neanche vi è stato il sollecito in tal senso da parte di ARPA Toscana, che pure aveva eseguito le analisi.

Per 15 anni è stato consentito all'azienda produttrice dei "gessi rossi" di impiegarli nel ripristino della cava esaurita di Poggio Speranzona, località Montioni, senza rispettare le condizioni ambientali richieste per il loro impiego.

Nel dicembre 2015 e nel marzo 2017, attraverso nuovi atti normativi e nuove autorizzazioni sono stati eliminati i limiti sui parametri Cloruri, Cromo e Vanadio, cioè, proprio sulle sostanze che fino ad allora avevano reso i "gessi rossi" non conformi per l'impiego di ripristino ambientale, con la conseguenza che i "gessi rossi" sono diventati normativamente conformi per tale uso.

Si ritiene che questo modo di procedere non tuteli l'ambiente. Se un rifiuto è inidoneo per essere recuperato sul suolo, sembra abbastanza discutibile che si cambi la normativa, al fine di consentire il suo recupero senza tutele ambientali.

Il senso logico vuole che il rifiuto non idoneo per essere recuperato venga smaltito con un'alternativa che ne consenta la tutela ambientale e, cioè, che venga destinato a idonei impianti di discarica, dotati dei necessari presidi ambientali.

La necessità del corretto smaltimento, peraltro, deriva anche dal fatto che il rifiuto depositato presso la *ex* cava di Poggio Speranzona ha già inquinato le falde sotterranee.

A questo proposito va considerato che le norme modificate nel 2006, nel 2015 e nel 2017 non riguardano però nessuna deroga sull'inquinamento della falda, ma riguardano la deroga sul non rispetto dei requisiti che devono avere i gessi rossi, quindi un rifiuto, per essere impiegati nei recuperi delle *ex* cave esaurite. Le leggi che hanno modificato per favorire la *Tioxide Europe* e ora la *Venator* riguardano le deroghe per consentire il non rispetto delle CSC per il Cromo e per il Vanadio e per non rispettare le concentrazioni del test di cessione per i solfati e per i cloruri contenuti nel rifiuto gesso rosso, non per derogare le CSC dei terreni contaminati o delle falde contaminate, le quali CSC non sono mai state derogate e sono tuttora valide e sono quelle riportate nell'allegato 5 del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Pertanto, anche se il rifiuto "gesso rosso" rispetta i requisiti per essere impiegato per fare i recuperi ambientali delle *ex* cave esaurite e li rispetta solo perché sono state modificate le leggi a tale scopo (altrimenti non li avrebbe rispettati), va dato atto del fatto che essi comunque inquinano la falda, e quindi violano la legge sui siti contaminati, superando le CSC della tabella 2 dell'allegato 5 della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In tal modo l'operato delle istituzioni si può sintetizzare con la seguente frase: "*Trovato l'inquinamento, la legge lo mantiene*".

I soggetti responsabili, che stanno provocando l'inquinamento della falda mediante il deposito dei gessi rossi nella *ex* cava di Poggio Speranzona, hanno l'obbligo di attivare le procedure previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presentando al comune di Follonica un piano ai fini della prevenzione dell'inquinamento e della bonifica della falda.

In conclusione, per tutto quanto esposto in questa relazione, devono essere confermate le considerazioni contenute nella Relazione territoriale sulla regione Toscana approvata in data 28 febbraio 2018, sulla "non idoneità" dei gessi rossi per usi di recupero ambientale e agricolo, in quanto inquinano i terreni e le falde.

Il loro smaltimento corretto dovrebbe essere fatto in una discarica progettata allo scopo e adeguatamente impermeabilizzata per evitare che il percolato possa giungere nelle falde acquifere sotterranee.

Il problema attuale è costituito dal fatto che la cava di Montioni è in via di esaurimento e che si è fatta affannosa la ricerca di altra cava esaurita da parte della regione Toscana, ricerca volta a individuare un altro sito, destinato ad accogliere i “gessi rossi”.

Uno di questi siti è la cava Bartolina nel comune di Gavorrano (GR), peraltro attenzionata anche da un comitato di cittadini.

A proposito della cava Bartolina, va osservato che le condizioni di questa cava sono molto più vulnerabili di quella di Poggio Speranzona, in quanto il fondo è pieno di fratture che permettono agli inquinanti contenuti nei gessi di essere veicolati con molta facilità nella falda acquifera, sottostante attraverso la lisciviazione di essi con l’acqua di pioggia o anche attraverso le sopravvenienze dell’acqua del fiume Bruna, che vi passa vicino.

A questo punto, non può non porsi il problema dell’elevato costo per l’ambiente, ben più elevato del risparmio di spesa conseguito dalla *Venator*.

Infine, v’è da chiedersi per quale ragione la regione Toscana e tutti i comuni interessati dai cosiddetti accordi volontari del 2004 e del 2015 debbano farsi carico dello smaltimento dei “gessi rossi” di una multinazionale, che smaltendo con le modalità sopra descritte tali rifiuti ha già finora ottenuto un risparmio di spesa, che secondo i calcoli del Comandante del NOE di Grosseto, Umberto Centobuchi, è pari a circa 48 milioni di euro solo calcolato, con riferimento ai tre anni 2012 - 2013 - 2014.

Ma sicuramente, il risparmio di spesa è stato ed è ben più elevato, se si considera che, in forza dei calcoli effettuati dal consulente ingegnere chimico della Commissione di Inchiesta, la *Tioxide Europa* srl, ora *Venator Italy* srl, ha risparmiato circa 79 euro/t, non conferendo i rifiuti in idonea discarica, ma conferendoli nella cava esaurita.

Invero, va considerato che nella cava esaurita di Montioni vengono conferiti mediamente 200.000 t/anno e che il risparmio dell’azienda sui costi di smaltimento è pari per ciascun anno di 15.800.000,00 di Euro (200.000 x79).

Di conseguenza, nel triennio 2012/2014, la società ha ottenuto un risparmio di spesa di euro 48 milioni, indicata del Comandante dei carabinieri del NOE, ma - come viene calcolato al capitolo 7 di questa relazione - mentre l’ammontare del risparmio che la *Tioxide* ha realizzato nel corso di 15 anni di conferimenti effettuati è stato ben superiore e ammonta a complessivi 237 milioni di euro.

Infine, ulteriori argomenti perché i “gessi rossi” siano considerati a tutti gli effetti rifiuti, escluso ogni loro riutilizzo, sono costituiti dal fatto che:

1) il biossido di titanio è stato riclassificato e inserito nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'etichettatura delle sostanze pericolose, con l'indicazione di pericolo H351 - cancerogeno di categoria 2, indicazione di pericolo, che farebbe classificare un rifiuto come pericoloso se in esso è contenuto un quantitativo di biossido di titanio uguale o superiore all'1 per cento;

2) la Commissione europea, in data 17 febbraio 2020, ha inserito il biossido di titanio in una tabella di sostanze da normare entro 18 mesi, in quanto cancerogeno di classe 2.

Il potenziale rischio cancerogeno costituisce di per sé grave impedimento a che lo scarto della produzione del biossido di titanio e, cioè, i gessi rossi possa essere utilizzato per la bonifica di cave ovvero come correttivo dei terreni agricoli e che, di conseguenza, deve essere smaltito in discarica.

In alternativa alla discarica bisognerebbe pensare ad un nuovo processo produttivo, che generi minori quantità di rifiuti o che generi rifiuti meno impattanti sull'ambiente.

Riguardo a questo aspetto, sono già in corso degli studi e delle sperimentazioni, quali per esempio processi per ricavare dal rifiuto prodotti utili. Nell'ottica di ridurre il quantitativo dei rifiuti, è stato avviato un progetto di sviluppo di un nuovo processo che permetta di ottenere, a partire dall'effluente fortemente acido derivante dal processo del Biossido di Titanio, un prodotto vendibile sul mercato. Il prodotto individuato è il Solfato Ferroso Epta-idrato umido (Copperas), da trasformare poi nelle varie forme commercialmente più apprezzate quali Solfato Ferroso anidro e Solfato Ferrico.

Tale impianto, come si è detto, è stato avviato nel 2015 già dalla stessa *Tioxide*.

I Solfati di Ferro così prodotti sono sali largamente utilizzati nel trattamento acque, nella produzione di cemento come agenti riducenti, nella produzione di ossidi di ferro e nell'alimentazione animale.

Dunque, un prodotto alternativo esiste e questo, addirittura, viene prodotto dalla stessa *Tioxide*, ora *Venator Italy* srl.

Detto ciò, va ribadito che non può essere consentito, mediante l'uso - per legge - dei gessi rossi, di non rispettare i requisiti delle CSC per Cromo e Vanadio, nonché i requisiti del *test* di cessione per Solfati e Cloruri, ai fini del loro impiego come recupero di *ex cave* esaurite, poiché tale impiego determina l'inquinamento della falda, con il conseguente obbligo a carico dei soggetti obbligati (nel caso di specie, *Venator* e *Sepin*) di provvedere alla bonifica della stessa, ai sensi degli articoli 242 e 244 del decreto legislativo n. 156 del 2006 (TUA).

In conclusione, appare evidente che vi è un contrasto tra le norme modificate che, consentendo le deroghe al rispetto dei requisiti dei gessi rossi per essere utilizzati nel recupero delle cave


esaurite, provocano l'inquinamento della falda, in violazione delle precise e chiare disposizioni contenute nel TUA.

Ritiene, quindi, la Commissione di inchiesta che le norme derogate sui requisiti dei gessi rossi siano illegittime, poiché in contrasto con quelle sull'inquinamento della falda, contrasto che solo la Corte Costituzionale può risolvere tale conflitto normativo.

Allegato

Posizione della fabbrica *Venator* di Scarlino e la posizione della Cava di Poggio Speranzona in località Montioni a Follonica





COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 24 marzo 2021

Plenaria

56ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PILLON

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alberto Liguori, procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Terni e il dottor Antonio Sangermano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.

La seduta inizia alle ore 8,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il Parlamento ha approvato la scorsa settimana la legge 18 marzo 2021, n. 35 che individua il 18 marzo come «Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus». Al suo articolo 1, comma 2 si prevede che, in occasione della

giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

Propone pertanto di recepire lo spirito di tale previsione ad inizio dei lavori, rispettando un minuto di silenzio.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Terni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il PRESIDENTE dopo aver ringraziato gli auditi per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine, preciso che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola gli auditi.

Il dottor Alberto LIGUORI, procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Terni e il dottor Antonio SANGERMANO, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze riferiscono in ordine ai temi oggetto della indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per l'intervento svolto e dichiara aperto il dibattito.

Prendono la parola per porre quesiti la senatrice Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) e gli onorevoli Carmela GRIPPA (*M5S*), Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*), SIANI (*PD*) e Fabiola BOLOGNA (*Misto-C!-PP*).

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dà la parola agli auditi per brevi repliche, invitandoli a rispondere per iscritto ai quesiti posti.

Intervengono brevemente il dottor Alberto LIGUORI e il dottor Antonio SANGERMANO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 8,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Mercoledì 24 marzo 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 18,20 alle ore 18,45

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

